



# CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE

Cod. Mecc. CAVC010001 – [www.convittocagliari.edu.it](http://www.convittocagliari.edu.it)

Cod. Mecc. SCUOLA PRIMARIA: CAEE016019 - Cod. Mecc. SEC. I GRADO: CAMM00600L - Cod. Mecc. LICEI: CAPC08000X



# PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

**Protocollo di Accoglienza e Inclusione per gli  
Alunni con Bisogni Educativi Speciali**



## **SOMMARIO**

<b>1 INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
1.1 Premessa .....	3
1.2 Destinatari .....	3
1.3 Finalità .....	4
<b>2 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)</b>	<b>5</b>
<b>3 FASI di ATTUAZIONE del PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA</b>	<b>7</b>
3.1 Processo Inclusivo: ruoli e funzioni .....	7
3.2 MACRO-AREA 1: Disabilità Motorie, Intellettive e Sensoriali .....	12
3.2.1 Piano Educativo Individualizzato (PEI) .....	13
3.2.2 Protocollo di Accoglienza per Alunni con Disabilità (L. 104/1992 art. 3, commi 1 e 3) .....	15
3.3 MACRO-AREA 2: Disturbi Evolutivi Specifici e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) .....	19
3.3.1 Scuola Primaria: individuazione precoce degli alunni con DSA .....	20
3.3.2 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con DSA .....	21
3.4 MACRO-AREA 3: altre tipologie di alunni con BES .....	23
3.4.1 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per altri tipi di BES .....	26
3.5 MACRO-AREE 2 e 3: Protocollo di Accoglienza per alunni con BES .....	26
3.5.1 Procedura di inserimento scolastico per alunni con BES privi o in attesa di idonea documentazione .....	29
3.6 Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare .....	31
3.7 Progetto Didattico Sperimentale <i>Studente-Atleta di alto livello</i> – a.s. 2023/2024 (D.M. n. 43 del 3 marzo 2023) .....	32
<b>4 DIDATTICA INCLUSIVA</b>	<b>33</b>
4.1 Strumenti di intervento per alunni con BES: strumenti compensativi e misure dispensative .....	33
4.2 Strategie e metodologie educativo-didattiche .....	34
4.3 Lingue Straniere .....	35
<b>5 PROVE INVALSI</b>	<b>36</b>



<b>6 PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento</b>	<b>38</b>
<b>7 VALUTAZIONE</b>	<b>40</b>
7.1 MACRO-AREA 1: Studenti con Disabilità .....	40
7.1.1 Scuola Primaria .....	40
7.1.2 Scuola Secondaria di I Grado .....	40
7.1.3 Licei .....	41
7.2 MACRO-AREE 2 e 3: Studenti con Disturbi Evolutivi Specifici (DSA e altre tipologie di BES) .	43
7.3 Valutazione Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare .....	44
<b>8 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE</b>	<b>45</b>
8.1 I ciclo di istruzione .....	45
8.2 II ciclo di istruzione .....	46
8.3 Indicazioni del D.M. 14/2024 per casi specifici .....	47
<b>9 ESAMI DI STATO</b>	<b>48</b>
9.1 Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione .....	48
9.2 Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione .....	49
9.2.1 MACRO-AREA 1: Candidati con Disabilità .....	50
9.2.2 MACRO-AREE 2 e 3: Candidati con DSA e con BES .....	51
<b>10 RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<b>53</b>
<b>11 SITOGRAFIA</b>	<b>59</b>



## 1 Introduzione

### 1.1 Premessa

Un'**istruzione di qualità** è la base per **migliorare la vita** delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. L'incremento dell'accesso all'istruzione, nonché quello riguardante il livello di iscrizione nelle scuole, ha ottenuto risultati importanti, specie per la componente femminile che, nella fattispecie, si riferisce a donne e ragazze. Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati ancora migliori per il raggiungimento degli obiettivi per l'istruzione universale. Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l'uguaglianza tra bambine e bambini nell'istruzione primaria, ma pochi Paesi hanno raggiunto questo risultato a tutti i livelli educativi.

In quest'ottica, il **protocollo di accoglienza** è uno **strumento di inclusione** all'interno di ogni istituzione scolastica: permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese, le funzioni e i ruoli dalla comunità educante.

### 1.2 Destinatari

È ormai noto che un numero sempre più ampio di alunni, continuativamente o per determinati periodi e per una pluralità di motivi (siano essi fisici, biologici, fisiologici, o anche per motivi psicologici e/o sociali), presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze, nonché disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni, ripetenze anche plurime, con un impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica.

Quest'area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come **Area dei Bisogni Educativi Speciali (BES)**.

Gli alunni/e necessitano, da parte della scuola, di un'educazione speciale, individualizzata, nell'intento di favorire pienamente l'inclusione di tutti gli alunni e il loro successo formativo. Le problematiche e le criticità di ogni singolo alunno con *BES*, certificate da uno o più specialisti, documentate dalla famiglia o rilevate dalla scuola, devono essere al centro dell'attenzione e oggetto di sforzo congiunto, in quanto implicano l'osservazione e la lettura attenta dei segni di disagio, il dialogo con il nucleo familiare, l'offerta di idonee e personalizzate risposte.



L'attenzione ai *BES* non ha lo scopo di favorire improprie facilitazioni, ma di rimuovere ciò che ostacola i percorsi di apprendimento, consentendo una modulazione degli stessi sulla base delle potenzialità di ciascuno, nell'ottica di una scuola più equa e inclusiva.

### **1.3 Finalità**

Al fine di un'inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni con ***Bisogni Educativi Speciali***, il Convitto Nazionale, attraverso il ***Protocollo di Accoglienza*** intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale (insegnanti, educatori, assistenti, personale ATA)
- favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con *Bisogni Educativi Speciali* attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati
- elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, continuità
- informare adeguatamente il personale coinvolto
- Favorire l'individuazione precoce di bisogni educativi speciali e attivare gli opportuni interventi di personalizzazione dell'apprendimento
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti
- accompagnare adeguatamente gli studenti con *Bisogni Educativi Speciali* nel percorso scolastico e formativo.

Tale documento definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituto e la procedura degli interventi da attuare per l'inclusione di tutti gli alunni.

Nello specifico la procedura fa riferimento ad azioni di carattere:

- ***amministrativo e burocratico***: acquisizione della documentazione necessaria e completezza del fascicolo personale
- ***comunicativo e relazionale***: prima conoscenza dell'alunno e sua accoglienza all'interno della nuova scuola con incontri e attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di Classe/Team docenti, Commissioni di lavoro)
- ***educativo-didattico***: formazione delle classi, coinvolgimento del Consiglio di Classe/Team docenti e dei genitori, predisposizione di percorsi individualizzati e personalizzati.

Poiché il protocollo costituisce uno strumento di lavoro, è prevista una sua revisione e integrazione periodica sulla base delle esperienze realizzate.



## 2 Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Il concetto di *Bisogni Educativi Speciali (BES)* si basa su una visione globale della persona con riferimento al modello **ICF** della **Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health)** fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto (ambientale e personale), come definito dall'**Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002)**.

Si definiscono *BES* i bisogni di tutti quegli alunni dotati di particolarità che impediscono loro il normale apprendimento e richiedono interventi individualizzati. Sotto la voce **BES** sono comprese **tre grandi macro-categorie**:

1. **Disabilità motorie e Disabilità cognitive** certificate dal Servizio Sanitario Nazionale, con specifico riferimento alla certificazione ai sensi della **L. 104 del 5 febbraio 1992**, che offre diritto alle provvidenze, alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all'assegnante per il sostegno e di un Piano Educativo Individualizzato (**PEI**);
2. **Disturbi evolutivi specifici**, tutelati dalla **L. 170 del 8 ottobre 2010**, tra i quali i **DSA** (Disturbi Specifici dell'Apprendimento quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) e l'**ADHD** (Deficit di Attenzione e Iperattività), certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti privati. La scuola che riceve la Relazione clinica, e il Consiglio di Classe progetta per ogni studente un Piano Didattico Personalizzato (**PDP**), non prevedendo, in tal caso, la figura dell'insegnante di sostegno;
3. **Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali** (D.M. del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013) come la non conoscenza della lingua e della cultura italiana e alcune difficoltà di tipo comportamentale e relazionale. Le difficoltà possono essere messe in luce dalla scuola, che osserva lo studente ed esprime le sue considerazioni, o possono essere segnalate dai Servizi Sociali. Non è previsto l'insegnante di sostegno e la scuola si occupa della redazione di un Piano Didattico Personalizzato (**PDP**).

Oltre alle macro-categorie sopra indicate è necessario precisare che in ambito clinico esistono anche altri disturbi o situazioni non menzionati specificamente dalla Direttiva, quali:

- **Disturbi Aspecifici dell'Apprendimento (DAA);**
- **Disturbi dell'umore;**
- **Disturbi d'ansia.**

I ragazzi con **DAA** hanno difficoltà di apprendimento legate a diverse cause, quali:

- capacità cognitive ridotte di grado diverso;
- patologie e sindromi diverse, di tipo neurologico o organico, sensoriale (sordità o ipovisione), genetiche come la Sindrome di Down, di Williams e dell'X-Fragile;



- altri disturbi di tipo psicologico;
- situazioni di difficoltà che possono verificarsi nel corso della vita scolastica. In quest'ottica il bisogno educativo speciale può essere transitorio e non necessariamente certificato (es. lutto, malattia, povertà, separazione dei genitori, crisi affettiva, immigrazione).

Il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento deve essere riconosciuto a tutti gli studenti che possono servirsi di tutti gli ausili possibili per **potenziare le abilità e compensare le difficoltà**. In particolare si fa riferimento a:

- **Alunni adottati** (Linee Guida del MIUR del 18 dicembre 2014 – nota n. 7443);
- **Gifted children** (Direttiva del 22 novembre 2013, Linee Guida per *Gifted children*, Nota n. 562 del 3 aprile 2019);
- **Studente-atleta di alto livello** (D.M. 43 del 3 marzo 2023);
- **Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare** (Nota MIUR prot. n. 3623 del 30 luglio 2019 – Servizio di Scuola in Ospedale), Nota DRSA dell'USR Sardegna, prot. n. 16715 del 29 settembre 2024

I docenti hanno la responsabilità di individuare interventi di personalizzazione dell'apprendimento, con l'adozione di misure dispensative e compensative, anche in assenza di certificazione o di rifiuto del piano didattico personalizzato da parte della famiglia. Sarà compito del Consiglio di Classe o del Team dei docenti condividere le proprie decisioni in merito alla personalizzazione dell'apprendimento.



### 3 Fasi di attuazione del Protocollo di Accoglienza

Tutte le fasi di attuazione del Protocollo di accoglienza vedono coinvolti i genitori dell'alunno, il personale amministrativo della scuola, il Rettore/DS, le Funzioni Strumentali (FFSS) dell'Area Inclusione, i Consigli di Classe (CdC) e i Team docenti.

#### 3.1 Processo Inclusivo: ruoli e funzioni

Soggetti coinvolti	RUOLI E FUNZIONI
<b>Rettore-DS</b>	<p>È garante del processo di integrazione ed inclusione degli alunni con <i>BES</i>, gestisce e coordina tutto il sistema. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• convoca e presiede il <i>GLI</i> e i <i>GLO</i> e definisce, su proposta del Collegio dei docenti, il <b>Piano per l'Inclusione</b>;</li> <li>• promuove azioni di formazione e aggiornamento dei docenti;</li> <li>• sostiene la realizzazione di progetti mirati all'inclusione;</li> <li>• garantisce i rapporti con gli enti territoriali coinvolti;</li> <li>• controlla che la documentazione acquisita al protocollo riservato sia condivisa con le <i>FFSS</i> Inclusione e, successivamente, con il coordinatore di classe o CdC/Team docenti;</li> <li>• garantisce che i <i>PEI</i>, <i>PDP</i>, <i>I PPA</i> e i <i>PPF</i> siano condivisi con docenti, famiglie e studenti;</li> <li>• verifica, con le <i>FFSS</i> Inclusione, i tempi di compilazione dei documenti e ne controlla l'attuazione;</li> <li>• attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure e apportare eventuali modifiche</li> </ul>
<b>Segreteria Didattica</b>	<p>Gestisce l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni assegnate dal Rettore-DS nel rispetto della normativa, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riceve dalla famiglia la certificazione e l'eventuale diagnosi al momento dell'iscrizione, la protocolla e la inserisce nel fascicolo personale dello studente</li> <li>• ne dà comunicazione formale al Rettore-<i>DS</i>, alle <i>FFSS</i> Inclusione o al Coordinatore di classe;</li> <li>• registra, attraverso un modulo, la consegna del <i>PEI</i>, <i>PDP</i>, <i>PPA</i> o <i>PPF</i> alla famiglia;</li> <li>• consegna alla famiglia copia dei documenti approvati e protocollati;</li> <li>• archivia tutti i documenti <i>BES</i> in formato elettronico, inserendoli successivamente in apposito fascicolo personale (<i>PDP</i>, <i>PEI</i>, <i>PPA</i>, <i>PPF</i>);</li> <li>• aggiorna costantemente il Referente stesso in riferimento ad altra documentazione che dovesse aggiungersi in corso d'anno.</li> </ul>
<b>La famiglia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procede all'iscrizione dell'alunno/a entro i termini stabiliti;</li> <li>• fa pervenire la certificazione attestante la diagnosi o la relazione aggiornata e fa effettuare gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche nei passaggi da un ordine di scuola ad un altro;</li> <li>• è invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psicofisico del/la proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un percorso didattico personalizzato condiviso;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di disabilità, è membro effettivo del <i>GLO</i> e partecipa agli incontri con il Consiglio di classe o il Team docente;</li> <li>• concorda, sottoscrive e firma il <i>PEI</i>, <i>PDP</i>, <i>PPA</i> e <i>PPF</i> con il Consiglio di classe/Team docenti;</li> <li>• mantiene i contatti con gli insegnanti del Consiglio di classe/<i>Team</i> docenti;</li> <li>• ha cura di informarsi sull'evoluzione dei materiali didattici di supporto e la normativa vigente;</li> <li>• utilizza gli strumenti di facilitazione adottati a scuola anche in ambito domestico per supportare lo studente e sostiene la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico;</li> <li>• verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati e l'effettivo possesso del materiale richiesto;</li> <li>• incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti.</li> </ul>
<p><b>Funzione strumentale (FS) per l'Inclusione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fa parte del <i>GLI</i> di Istituto e ne coordina, con il Rettore/<i>DS</i>, le azioni;</li> <li>• fa parte, con Decreto, dei <i>GLO</i>;</li> <li>• collabora con il Rettore/<i>DS</i> con compiti di fornire informazioni, indicazioni, consulenza riguardo a:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ materiali utili ai <i>BES</i>;</li> <li>○ disposizioni normative;</li> <li>○ strumenti compensativi e misure dispensative;</li> <li>○ siti o piattaforme on-line per la condivisione di buone pratiche;</li> <li>○ individuazione di strategie inclusive;</li> <li>○ strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;</li> </ul> </li> <li>• cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;</li> <li>• prende atto, in forma riservata, della certificazione di alunni con <i>BES</i>;</li> <li>• funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei Servizi Sanitari, Enti locali, Associazioni del territorio;</li> <li>• diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;</li> <li>• partecipa ad incontri formativi propri dell'area di riferimento;</li> <li>• predispone nel <i>PTOF</i> gli interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;</li> <li>• monitora l'applicazione del Protocollo di accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza rispetto all'inclusione.</li> </ul>
<p><b>GLI: Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (Istituto)</b></p>	<p>Il <b>GLI</b> ha il compito di procedere alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rilevazione dei <i>BES</i> presenti nella scuola;</li> <li>• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;</li> <li>• elaborazione dei modelli da adottare nella procedura di segnalazione di alunni con <i>BES</i>;</li> <li>• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;</li> <li>• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli <i>GLO</i>;</li> <li>• elaborazione di una proposta di <b>Piano per l'Inclusione (PI)</b> riferito a tutti gli alunni con <i>BES</i>, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno);</li> <li>• attuare il monitoraggio dei livelli di inclusione nella scuola.</li> </ul>



<p><b>GLO:</b> <b>Gruppo di Lavoro Operativo</b> <b>(CdC e Team docenti)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il Rettore/DS, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del <i>GLO</i>, secondo il DM 182/2020 art. 3 c. 8;</li> <li>• la composizione del <i>GLO</i> è definita dall'art. 15 c. 10 della L. 104/1992 modificato dal D.Lgs 96/2019;</li> <li>• la convocazione del <i>GLO</i> avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico;</li> <li>• la composizione del <i>GLO</i> può essere integrata o modificata anche durante l'anno scolastico, con analoghe procedure, riportando le variazioni nell'apposito riquadro del <i>PEI</i>;</li> <li>• per la Scuola Secondaria di II grado, all'interno del <i>GLO</i>, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione (stesso articolo, comma 11);</li> <li>• discute, approva e verifica il <i>PEI</i> nel corso dei tre incontri (iniziale, intermedio e finale).</li> </ul>
<p><b>Il Coordinatore di Classe con Consiglio di Classe/Team docenti</b> <b>(PDP/PFP)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prende atto della certificazione di alunni con <i>BES</i></li> <li>• convoca i genitori degli alunni con <i>BES/DSA</i> per la predisposizione di un <i>PDP</i>;</li> <li>• si assicura che tutti i docenti del CdC/Team docenti prendano visione della documentazione relativa agli alunni con <i>BES/DSA</i> presenti in classe;</li> <li>• valuta, con la famiglia e l'alunno/a, l'opportunità e modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe e a casa;</li> <li>• coordina le attività pianificate e la stesura del <i>PDP/PFP</i>;</li> <li>• condivide il <i>PDP/PFP</i> con la famiglia, dando in tal modo alla stessa, la possibilità di prenderne visione e valutarlo per tempo;</li> <li>• informa eventuali docenti supplenti in servizio nelle classi con alunni <i>BES</i> della loro presenza e del <i>PDP</i> adottato.</li> </ul>
<p><b>GLO</b> <b>(PEI)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prende atto della certificazione di alunni con disabilità e predispone la stesura del <i>PEI</i>;</li> <li>• incontra i genitori degli alunni con disabilità per la raccolta delle osservazioni da inserire nella sezione del <i>PEI</i> dedicata;</li> <li>• si assicura che tutti i docenti del CdC/Team docenti prendano visione della documentazione relativa agli alunni con disabilità presenti in classe;</li> <li>• cura gli incontri con la famiglia e con le equipe mediche;</li> <li>• coordina la stesura del <i>PEI</i> attraverso la condivisione del documento nella Partizione separata dell'Anagrafe Nazionale Studenti (<i>ANS</i>);</li> <li>• condivide il <i>PEI</i> con la famiglia;</li> <li>• secondo quanto stabilito nel <i>PEI</i>, sostiene a livello didattico l'alunno/a con disabilità e si fa promotore della sua inclusione all'interno del gruppo classe; la sua azione è rivolta a livello globale anche verso quest'ultimo con un ruolo di supporto e facilitazione;</li> </ul>
<p><b>Il Consiglio di Classe (CdC) / Team Docenti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• viene informato dal Coordinatore di classe sulla presenza di alunni con <i>BES</i> privi di certificazione;</li> <li>• individua eventuali altri studenti con <i>BES</i> per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verbalizza le decisioni assunte, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche;</li> <li>• ogni singolo docente è responsabile dell'attuazione dei percorsi personalizzati per tutti gli studenti con <i>BES</i>;</li> <li>• ogni singolo docente elabora la parte del <i>PEI/PDP/PPA/PFP</i> relativa alla disciplina di propria competenza e procede in modo da dare concreta esecuzione a quanto programmato;</li> <li>• condivide misure dispensative e strumenti compensativi;</li> <li>• approva il <i>PDP/PEI/PPA/PFP</i> e propone eventuali modifiche e integrazioni anche in itinere.</li> </ul>
<b>Personale Educativo del Semiconvitto</b>	Opera all'interno del Convitto e del Semiconvitto a sostegno del percorso di inclusione e svolge un ruolo di supporto e facilitazione. Tale figura affianca gli allievi in vari momenti della giornata, li supporta nell'attività di studio, promuovendo i processi di crescita umana e civile.
<b>Personale ATA</b>	Il personale ATA collabora con insegnanti ed educatori condividendo pratiche educative. Favorisce l'accoglienza degli alunni e il controllo degli stessi durante gli spostamenti all'interno della scuola.
<b>Alunni/e</b>	<p>Gli alunni/e, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di <i>BES</i>. <i>"Sulla base del principio di autodeterminazione, gli studenti e le studentesse sono coinvolti attivamente della costruzione di un Progetto di vita nel rispetto del principio di autodeterminazione<sup>1</sup>".</i></p> <p>Le famiglie hanno diritto ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento e alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità.</p>
<b>Assistenza Educativa Specialistica Scolastica (AESS)</b>	<p><b>PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO</b></p> <p>Il Servizio è destinato a minori residenti e non residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, frequentanti le scuole cittadine statali e/o paritarie, della Primaria e Secondaria di I grado, ricadenti nel territorio cittadino. Il servizio di <b>Assistenza Educativa Specialistica Scolastica (AESS)<sup>2</sup></b>, è finalizzato a favorire e sostenere l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità o in situazione di disagio, nonché la piena partecipazione alle attività scolastiche.</p> <p>Si concretizza in un supporto educativo in orario scolastico per la promozione delle autonomie personali e delle competenze funzionali per ottimizzare le opportunità offerte dal percorso scolastico e costruire un positivo rapporto tra l'alunno, la famiglia, la scuola e i servizi territoriali.</p> <p>Il servizio è rivolto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alunni con disabilità (in possesso di certificazione articolo 3, commi 1 e 3 della L. 104/1992);</li> <li>2. alunni in situazione di svantaggio a causa di particolari condizioni di disagio personale, socio-educativo, linguistico e culturale, adeguatamente descritte e sostenute da certificazioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali a cura dei Servizi Sanitari e Sociali territoriali;</li> <li>3. Alunni in situazioni complesse.</li> </ol>

<sup>1</sup>D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017 – Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c, della L. 107 del 13 luglio 2015.

<sup>2</sup>Procedimento Amministrativo Servizio AESS a.s. 2022/2023 – Città Metropolitana di Cagliari



<p><b>Assistenza Educativa Specialistica (AES)</b></p>	<p>L'attivazione del servizio rivolto agli alunni non residenti è garantita nei limiti della quota pro-capite erogata dalla Regione Autonoma della Sardegna, salvo accordi con il Comune di residenza che si farà carico delle eventuali ulteriori risorse necessarie.</p>
	<p><b>LICEI</b></p> <p>Il servizio si concretizza attraverso l'assistenza specialistica con lo scopo di affrontare le difficoltà nell'area dell'autonomia, della comunicazione e della socializzazione nell'ambito scolastico.</p> <p>A partire dall'anno scolastico 2024/2025 il procedimento di richiesta del servizio prevede la digitalizzazione delle istanze attraverso apposita piattaforma dedicata <b>I-CARE</b>. I <b>genitori dello studente</b>, o chi esercita la responsabilità genitoriale, devono presentare la <b>domanda per l'attivazione del servizio</b> direttamente nella <b>piattaforma I-CARE</b>, attraverso un link di collegamento diretto.</p> <p>Per l'accesso alla piattaforma online è necessario essere in possesso di <b>SPID</b> o di <b>CIE</b>.</p> <p>Il <b>servizio</b> si concretizza attraverso l'<b>assistenza specialistica</b> con lo scopo di affrontare le <b>difficoltà nell'area dell'autonomia, della comunicazione e della socializzazione nell'ambito scolastico</b>.</p> <p>La Città Metropolitana eroga il servizio di assistenza specialistica educativa in modalità esternalizzata a mezzo di appalto di servizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'assistenza specialistica educativa<sup>3</sup> (AES)</b>, deve essere <b>prevista e quantificata nel PEI</b> (Piano Educativo Individualizzato), <b>definito dal GLO finale</b> (Gruppo di Lavoro Operativo) e integrarsi con le attività riabilitative di competenza delle <b>ATS</b> e quelle sociali del Comune di residenza dello studente.</li> <li>• <b>L'assistenza specialistica educativa</b> è funzionalmente distinta, complementare e <b>non sostitutiva dell'attività didattica</b> di Sostegno della scuola.</li> <li>• Il <b>servizio di AES non è espletato in presenza con l'insegnante di sostegno</b>, <u>salvo casi eccezionali di problematiche complesse</u>, per i quali la necessità della compresenza dev'essere prevista, quantificata e motivata nel <b>PEI</b>.</li> <li>• Il servizio di <b>assistenza educativa si svolge esclusivamente all'interno del territorio della Città Metropolitana</b>: principalmente all'interno della struttura scolastica frequentata dallo studente, o, in modalità <b>DAD</b>, o se previsto nel <b>PEI, nelle sedi di svolgimento delle attività</b> di alternanza scuola/lavoro ora denominate <b>PCTO</b> o delle altre <b>visite didattiche programmate</b> con la classe, <b>previo nullaosta della Città Metropolitana</b>.</li> </ul>
<p><b>Operatore Socio-Sanitario (OSS)</b></p>	<p><b>PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO</b></p> <p>I Dirigenti Scolastici possono presentare una domanda per la gestione di situazioni complesse. Gli interventi supportano gli istituti scolastici che ospitano alunni con problematiche di non autosufficienza grave che sfociano in bisogno complesso (grave disabilità i cui bisogni ricadono in ambito assistenziale/sanitario).</p> <p>La domanda potrà essere presentata dai DS delle scuole ricadenti nel territorio comunale.</p>

<sup>3</sup>Regolamento disciplinante il servizio di Assistenza Educativa Specialistica per gli studenti con disabilità degli istituti di istruzione Secondaria di II grado della Città Metropolitana di Cagliari.



**LICEI**

La **Città Metropolitana** eroga il servizio di *OSS*, in via eccezionale, nei limiti orari indicati dal **Regolamento** ed esclusivamente per le situazioni certificate come "*di particolare complessità*" dall'équipe medico psico-pedagogica, a supporto di studenti affetti da patologie plurime certificate dal Servizio dell'ATS di competenza del singolo studente, che ne attesta la situazione "*di particolare complessità*" socio-sanitaria e richiede l'intervento dell'operatore socio-sanitario in aggiunta al personale ATA incaricato dalla scuola.

A partire dall'anno scolastico 2024/2025 il procedimento di richiesta del servizio prevede la **digitalizzazione delle istanze** <sup>4</sup>attraverso apposita piattaforma dedicata **I-CARE**.

**I genitori dello studente**, o chi esercita la responsabilità genitoriale, devono presentare la domanda per l'attivazione del servizio direttamente nella **piattaforma I-CARE**. Gli **OSS non possono svolgere mansioni** che sono di esclusiva competenza **medico-infermieristica né possono sostituire il personale ATA** della scuola **incaricato dell'Assistenza di base**.

## **3.2 MACRO-AREA 1: Disabilità Motorie, Intellettive e Sensoriali**

Il quadro ordinamentale<sup>5</sup> è imperniato sulla Legge 104/1992, rubricata *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili*. I decreti in questione, infatti, – D.Lgs. n. 66 del 17 maggio 2017, (il cosiddetto "*Decreto sull'Inclusione*") e D.Lgs. n. 96 del 12 settembre 2019 – oltre a introdurre rilevanti innovazioni, integrano e modificano quanto già contenuto nella L. 104 (in particolare, agli artt. 4, 12, 15).


Questi i passaggi normativi fondamentali:

- D.M. del 27 dicembre 2012;
- *Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'Istruzione*;
- Legge 107/2015;
- D.Lgs 62/2017.

La Legge 107/2015 al comma 181, lettera c, indica le materie per le quali è conferita delega al Governo per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

<sup>4</sup> [https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/openweb/pratiche/dett\\_registri.php?id=9329&codEstr=P\\_OP](https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=9329&codEstr=P_OP)

<sup>5</sup> Allegato B – *Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della L. 104/1992, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.*



Il **Decreto Interministeriale 182/2020** definisce il modello unico per il Piano Educativo Personalizzato (*PEI*), le Linee guida e l’assegnazione delle misure di sostegno. Il **Decreto ministeriale 153/2023** modifica il lavoro del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (*GLO*), le azioni, i modelli, le Linee guida.

Il **14 maggio 2024** è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale**<sup>6</sup>, il **Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024**<sup>7</sup> recante la **definizione della condizione di disabilità**, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del Progetto di Vita individuale personalizzato e partecipato, attuativo della Legge delega in materia di disabilità (L. 227/2021). Il provvedimento fa seguito all’adozione dei decreti rispettivamente in tema di **riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità** e di istituzione dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e rappresenta l’autentico cuore della riforma, in linea con quanto previsto dalla Missione 5, Componente 2, del **PNRR** (Riforma 1.1 “Legge quadro per la disabilità”).

### **3.2.1 Piano Educativo Individualizzato (PEI)**

Il *PEI*, Piano Educativo Individualizzato, è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo (*GLO*) per l’inclusione e rappresenta lo strumento che disegna un percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità. Il documento fissa gli obiettivi, gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione, e costruisce un tessuto di collaborazione tra scuola e famiglia.

<sup>6</sup><https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;062>

<sup>7</sup>[https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2024-05-29/disabilita-decreto-62-sfida-che-paese-dev-essere-grado-coqliere-103138.php?uuid=AF3uS6hB&refresh\\_ce=1](https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2024-05-29/disabilita-decreto-62-sfida-che-paese-dev-essere-grado-coqliere-103138.php?uuid=AF3uS6hB&refresh_ce=1)



Da un punto di vista strutturale, il *PEI* altro non è che un **progetto educativo calibrato sulle esigenze del singolo alunno con disabilità certificata**. Esso, in particolare:

- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del **Profilo di Funzionamento**, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione *ICF* dell'*OMS*;
- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- esplicita le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione (AES), secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'art. 3 – *Accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.*
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al *PEI*, sia per quanto riguarda gli obiettivi sia per i metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell'azione didattica. Il *PEI* viene redatto all'inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla Scuola e dai Servizi (equipe psico-sociosanitaria) con la collaborazione della famiglia.



Un ulteriore innovazione del Piano Educativo Individualizzato è stata introdotta dal **D.Lgs. 66/2017**, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", che permette l'uso, all'interno del documento, della **classificazione ICF-CY**. Questo implica l'adozione di un approccio molto più rigoroso e scientifico nella verifica delle potenzialità dell'alunno e nella strutturazione del percorso formativo.

Il D.I. 182/2020 e il successivo D.I. 153/2023 definiscono l'utilizzo, su scala nazionale, di un modello unico per la *PEI*, differenziandolo per ordini di scuola. Con **Nota n. 4316 del 19 ottobre 2023**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (*MIM*) comunica l'apertura delle funzioni utili alla compilazione dei modelli nazionali *PEI* nella Partizione separata dell'Anagrafe Nazionale Studenti (*ANS*).

### **3.2.2 Protocollo di Accoglienza per Alunni con Disabilità (L. 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)**

Il Protocollo di Accoglienza si propone di:

- definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all'interno della nostra scuola;
- facilitare l'ingresso a scuola degli allievi disabili e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali (Comune, ATS, Città Metropolitana di Cagliari, Cooperative sociali, Enti di formazione)

FASI	TIMELINE	AZIONI	FIGURE COINVOLTE
<b>Orientamento alunni in ingresso</b>	<b>novembre dicembre gennaio febbraio</b>	Giornate di accoglienza per gli alunni e per i genitori per presentare l'offerta formativa della Scuola. L'alunno/a con la famiglia può visitare la scuola, dopo prenotazione attraverso i canali ufficiali indicati nella sezione dedicata nel sito web istituzionale del Convitto, ed avere un primo contatto conoscitivo	Rettore/DS Gruppo di lavoro costituito dalle: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FS Orientamento,</li> <li>• FF.SS. Inclusione</li> <li>• Docenti curricolari</li> <li>• Educatori</li> <li>• Alunni</li> </ul>
<b>Iscrizione</b>	<b>Entro il termine stabilito dal MIM</b>	La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno nei termini prestabiliti. Nella domanda la famiglia indicherà la necessità del supporto di un insegnante di sostegno e di eventuale assistente educativa e/o alla comunicazione.	Famiglia Assistente amministrativo FFSS Inclusione



		<p>La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire alla scuola:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificazione L. 104/1992 art. 3 comma 1 o comma 3;</li> <li>2. Diagnosi Funzionale o Profilo di Funzionamento;</li> </ol> <p>Dopo l'iscrizione, si richiede alla scuola di provenienza, il fascicolo personale dell'allievo/a per predisporre un progetto coordinato di inserimento.</p> <p>Tutti i documenti dei singoli alunni verranno custoditi in un ambiente protetto dalla privacy, che i docenti dei CdC/Team docenti potranno consultare all'inizio dell'anno scolastico e ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.</p>	
<b>Raccolta e analisi dei dati</b>	<b>marzo-aprile</b>	<p>Consiste nella raccolta di tutte le informazioni fornite dalla famiglia e dalla scuola di provenienza.</p> <p>Tutti i documenti dei singoli alunni verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art. 5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge e in ogni caso fino alla revoca del consenso.</p>	<p>Garante della Privacy del Convitto FFSS Inclusionescuola di provenienza e scuola accogliente Famiglia</p>
<b>Formazione delle classi e assegnazione dell'alunno/a alla classe</b>	<b>settembre</b>	<p>Formazione delle classi prime e inserimento degli alunni disabili nelle classi tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della normativa in vigore;</li> <li>• delle richieste della famiglia;</li> <li>• delle indicazioni raccolte nelle fasi precedenti.</li> </ul> <p>Nella Scuola Primaria, dopo un iniziale periodo di osservazione e di verifica dei prerequisiti, il Team-docenti procederà alla formazione delle classi prime con l'obiettivo di formare dei gruppi-classe eterogenei ed equilibrati.</p>	<p> Rettore/DS Commissione formazione classi Team-docenti classi prime</p>
<b>Individuazione insegnante di sostegno e assegnazione ore</b>	<b>settembre ottobre</b>	<p>Individuazione del docente di sostegno da assegnare alla classe in cui l'alunno/a è inserito; le ore sono attribuite in base alla situazione di gravità indicata nell'accertamento della L. 104/1992 e dalle risorse attribuite dal MIM.</p>	<p>Rettore/DS FS Inclusiones</p>
<b>Accoglienza inizio anno scolastico</b>	<b>settembre</b>	<p>Durante il primo periodo di scuola vengono predisposte attività rivolte all'accoglienza dei nuovi iscritti e ad un positivo inserimento nella nuova scuola (sensibilizzazione gruppo classe, conoscenza del nuovo contesto scolastico e degli spazi dedicati).</p>	<p>Docenti di sostegno Consiglio di classe/Team docenti Educatori del Semi-convitto</p>



		Successivamente vengono contattati gli operatori ATS e viene costruito un primo percorso didattico.	
<b>Preparazione del gruppo classe</b>	<b>settembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osservazione del gruppo classe e delle risorse interne;</li> <li>• Osservazione dell'ambiente e delle dinamiche di gruppo;</li> <li>• Individuazione dei facilitatori;</li> <li>• Collaborazione con il gruppo classe;</li> <li>• Inserimento mirato dello studente in modo adeguato alle sue necessità per creare un contesto di facilitazione.</li> </ul>	Docente di sostegno CdC/Team docenti Educatori Semiconvitto
<b>Presentazione dello studente/essa al Consiglio di Classe</b>	<b>ottobre</b>	Presentazione dello studente al Consiglio di Classe, individuazione di eventuali strategie, della posizione all'interno del gruppo classe. Raccolta delle osservazioni di tutti i docenti, utili per la programmazione, redazione e condivisione del PEI.	Docente di sostegno CdC/Team docenti Educatori Semiconvitto
<b>Predisposizione, condivisione e ratifica del PEI</b>	<b>ottobre</b>	<p>Dopo l'analisi della situazione di partenza ed in seguito alle varie osservazioni effettuate, l'insegnante di sostegno predispone una bozza del <b>Piano Educativo Individualizzato</b>, che verrà condiviso su <i>Google Drive</i> del CdC, integrato e ratificato dai docenti della classe in sede di GLO.</p> <p>Nella Scuola Primaria la bozza del PEI è condivisa, integrata e ratificata durante gli incontri settimanali di programmazione.</p> <p>Successivamente il PEI viene condiviso con la famiglia, le equipe specialistiche gli altri operatori coinvolti (psicologi, terapisti, esperti, ecc) ed in particolare in sede di GLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avviene lo scambio di informazioni tra tutte le varie componenti;</li> <li>• vengono predisposte le indicazioni di strategie d'intervento condivise;</li> <li>• viene presentata la programmazione, indicando se si tratta di programmi differenziati o personalizzati;</li> <li>• si definisce l'orario di compresenza con i docenti curricolari e le modalità d'intervento;</li> <li>• vengono predisposte le indicazioni relative alle modalità di valutazione.</li> </ul>	GLO
<b>Riunione del GLO iniziale</b>	<b>entro il 31 ottobre</b>	In questo incontro si definiscono le azioni già precedentemente condivise e si <b>sottoscrive il PEI iniziale</b>	GLO
<b>Attuazione degli interventi programmati nel PEI</b>	<b>in itinere</b>	Il CdC/Team docenti programma e coordina gli interventi formativi integrandoli in caso di programmazione differenziata con attività alternative.	Docente di sostegno CdC/Team docenti/In-terclasse



		<p>Realizza percorsi formativi volti all'autonomia e alla realizzazione del progetto di vita degli alunni. Utilizza strategie e metodologie inclusive. Organizza attività di laboratorio per classi aperte. Il Consiglio di Classe/Interclasse agisce al fine di rendere idoneo ed efficace l'intervento per il raggiungimento del successo scolastico e programmare per continuità.</p>	Educatori Semiconvitto Famiglia
<b>Riunione del GLO intermedio</b>	<b>febbraio marzo</b>	<p>I componenti del GLO hanno il compito di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al PEI. In caso affermativo verrà redatto in condivisione un PEI intermedio che verrà discusso e approvato in sede di GLO; in caso contrario si confermerà quanto previsto nel PEI iniziale.</p>	GLO
<b>GLO finale</b>	<b>Maggio giugno</b>	<p>Il Consiglio di classe/Team docenti verifica il raggiungimento degli obiettivi programmati nel PEI e il processo di crescita dell'alunno con disabilità. Ha la duplice funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>verifica conclusiva degli esiti</b> per l'anno scolastico in corso</li> <li>• <b>quantificazione delle risorse relative alle ore di sostegno didattico e di AES o di OSS</b> che garantiscono il diritto allo studio e all'integrazione dell'alunno/a.</li> </ul>	GLO
<b>PEI provvisorio</b>	<b>entro giugno</b>	<p>Solo per alunni/e che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, è prevista, sempre entro il mese di giugno, la convocazione del GLO per la redazione del PEI in via provvisoria.</p>	Rettore/DS CdC/Team docenti FFSS Inclusione
<b>Esame di Stato I ciclo</b>	<b>giugno</b>	<p>Il MIM pubblica, ogni anno, l'O.M. che regola le procedure dello svolgimento dell'Esame di Stato del I ciclo di istruzione, dedicando un articolo per i candidati con disabilità. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la Commissione, se necessario, predispone, sulla base del PEI relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, <b>prove differenziate o equipolenti</b> idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in linea con gli interventi educativo-didattici attuati.</p>	Consiglio di classe Commissione d'esame
<b>Esame di Stato II ciclo</b>	<b>maggio giugno luglio</b>	<p>Il MIM pubblica annualmente, l'OM che regola le procedure dello svolgimento dell'Esame di Stato del secondo ciclo di</p>	Consiglio di classe Commissione d'esame



		<p>istruzione, dedicando un articolo per i candidati con disabilità.</p> <p>Il CdC elabora un <b>Allegato riservato</b> che allega al <b>Documento del Consiglio di classe</b> in cui esplicita il percorso quinquennale dell'alunno/a con disabilità e dà indicazioni sullo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato.</p> <p>Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la Commissione, se necessario, predispone, sulla base del PEI relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, <b>prove differenziate o equipolenti</b> idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in linea con gli interventi educativo-didattici attuati.</p>	
--	--	---	--

### 3.3 MACRO-AREA 2: Disturbi Evolutivi Specifici e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

Per il profilo dei disturbi evolutivi specifici (*DSA* e *disturbi evolutivi* di altra tipologia), il riferimento legislativo è la **L. 170/2010** e il **D.M. 5669/2012**.

La documentazione essenziale comprende la **diagnosi clinica**. Essa deve includere la codifica diagnostica del disturbo, il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti.

La diagnosi di *DSA* può essere effettuata dalle strutture pubbliche e private accreditate e va di norma aggiornata (non essendo previsto alcun obbligo in tal senso):

- al passaggio da un ordine di scuola all'altro e, comunque, **non prima dei tre anni dalla precedente**;
- ogni qualvolta sia necessario modificare in modo significativo l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi in uso, su segnalazione della scuola o della famiglia;
- **entro il 31 marzo**, per gli studenti che frequentano gli ultimi anni di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 15 del 14 maggio 2018, art. 3, comma 7. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene;
- la suddetta legge, all'art. 3, comma 8, stabilisce che: "*La certificazione, valida per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, è aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e, comunque, non prima di tre anni dall'ultima certificazione e nel caso in cui si verificano modifiche nel profilo funzionale della persona con*



*DSA che rendano necessaria una modifica delle misure dispensative e compensative. Le certificazioni di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento”.*

I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Essi, infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica:

- **Dislessia**, disturbo della lettura (intesa come abilità di decodifica del testo). **ICD -10 F81.0**
- **Disgrafia**, disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria). **ICD -10 F81.8**
- **Disortografia**, disturbo della scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica). **ICD -10 F81.1**
- **Discalculia**, disturbo nelle abilità del numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere ed operare con i numeri). **ICD -10 F81.2**

### **3.3.1 Scuola Primaria: individuazione precoce degli alunni con DSA**

Nelle "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA", allegate al D.M. del 12 luglio 2011, si legge: "... ai DSA si accompagnano stili di apprendimento e altre caratteristiche cognitive specifiche, che è importante riconoscere per la predisposizione di una didattica personalizzata efficace. Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale ...".

Vista l'importanza dell'identificazione precoce dei DSA, è quindi opportuno avviare un'osservazione sistematica fin dall'ingresso nella Scuola dell'Infanzia e proseguire per tutto il percorso scolastico. Tuttavia, la formulazione di una diagnosi di dislessia, disortografia o disgrafia può avvenire non prima della classe seconda della Scuola Primaria, sebbene alcuni fattori di rischio possano essere già emersi, mentre, per una diagnosi di discalculia, occorre attendere la classe terza della Scuola Primaria.

Sempre nelle Linee Guida, si afferma anche l'importanza della continuità dell'osservazione:

*"... non solo nei primi segmenti dell'istruzione - Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria - per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico dell'apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo".*

A partire dalla Scuola Primaria si possono rilevare delle difficoltà nei seguenti ambiti e indicatori:

- equilibrio e coordinazione;
- iperattività o ipoattività;



- disorganizzazione;
- disordine eccessivo;
- attenzione e concentrazione;
- memorizzazione;
- ascolto;
- pertinenza delle comunicazioni verbali e delle richieste;
- comprensione delle procedure;
- facilità a perdere il filo del discorso;
- lettura più lenta delle attese e/o scorretta (sillabazione, anticipazioni, omissioni, inversioni, ecc.);
- tempi significativamente lunghi di esecuzione di compiti che richiedono lettura autonoma di testi e/o tempi lunghi di applicazione;
- comprensione del testo in autonomia;
- reazioni di disagio, se richiesta, alla lettura a voce alta;
- inversione di termini e/o concetti all'interno dell'espressione verbale;
- disnomia;
- lessico;
- grafia;
- automatizzazione;
- calcolo;
- localizzazione spazio-temporale.

Presumibilmente alla fine della classe seconda o all'inizio della classe terza, il Team dei docenti di classe ritenendo di avere sufficienti elementi desunti dalle osservazioni sistematiche e dalle verifiche periodiche effettuate, tramite incontri programmati, comunica alla famiglia la situazione di difficoltà riscontrata e propone approfondimenti specialistici. Se opportuno e richiesto i docenti procedono con la compilazione della scheda di segnalazione, Allegato A, secondo l'Accordo di Programma-Quadro promosso dal GLIP dell'USR-Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari.

### **3.3.2 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con DSA**

È uno strumento che nasce per gli studenti con DSA, citato all'interno della **L. 170/2010** e nelle **Linee Guida** per il Diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al **D.M. del 12 luglio 2011**.

A 10 anni di distanza dal precedente documento di consenso, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato le nuove **Linee Guida del 20 gennaio 2022** sulla gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).



Le nuove **Linea Guida**<sup>8</sup>, allo scopo di migliorare e uniformare i protocolli diagnostici e riabilitativi sui **DSA**, hanno aggiornato le precedenti raccomandazioni cliniche e hanno formulato nuove raccomandazioni per quegli aspetti che precedentemente non erano stati indagati. Infatti la revisione della letteratura relativa ai *DSA* ha rilevato l'esistenza di **nuove conoscenze scientifiche** di cui era fondamentale tenere conto. Il gruppo di esperti ha affrontato nuovi quesiti clinici. Tra questi, il **Disturbo di Comprensione della Lettura**, questione rimasta irrisolta nelle precedenti *Consensus Conference*, ma tornata di attualità dopo la ridefinizione del Disturbo di Lettura proposta nelle versioni più recenti dei sistemi di classificazione internazionale **DSM** (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) e **ICD** (*International Classification of Diseases*).

Inoltre, sono state prodotte raccomandazioni per la valutazione e la diagnosi di *DSA* negli **studenti bilingui**, che, secondo i dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono una percentuale importante dell'attuale popolazione scolastica e per i quali i clinici non avevano precisi criteri di riferimento.

Sono stati definiti anche **nuovi criteri e procedure diagnostiche anche relativi alla Disgrafia e al Disturbo del Calcolo**, criteri che erano rimasti poco definiti nelle precedenti *Consensus Conference*.

Sono state poi formulate **nuove raccomandazioni per l'individuazione precoce dei DSA** e sono state aggiornate quelle relative al trattamento, mettendo a disposizione degli utenti-beneficiari delle coordinate attendibili su cui operare le proprie scelte.

Si tratta di un **progetto educativo e didattico personalizzato** commisurato alle potenzialità dell'alunno/a, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni *DSA* ed esplicita la programmazione didattica personalizzata che tiene conto delle specificità segnalate nella diagnosi di *DSA*. È un documento che è redatto a cura della scuola, ma rappresenta un **patto d'intesa** fra **docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie** nel quale devono essere individuati e definiti gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che servono all'alunno/a per raggiungere in autonomia e serenità il successo scolastico.

**In presenza di diagnosi di DSA, ossia per tutti codici dell'ICD-10 che iniziano con F.81, il PDP è obbligatorio** (Ai sensi della L. 170/10 e D.M. 5669/2012; come precisa l'art. 3, comma 1, "Elementi di Certificazione Diagnostica" della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi *DSA*: "È necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del *DSA* in oggetto (della

<sup>8</sup><https://www.aiditalia.org/linea-guida-sui-disturbi-specifici-dellapprendimento>



*lettura e/o della scrittura e/o del calcolo*). La predisposizione, da parte dei docenti di classe, con l'eventuale aiuto del Referente *DSA* di Istituto, degli interventi ritenuti idonei a garantire il miglior percorso di educazione scolastica, secondo le indicazioni del D.M. 5669, è un compito che la scuola deve garantire in ogni caso.

L'eventuale non condivisione preventiva e indipendente dal contenuto, da parte dei genitori e/o dell'alunno del contenuto del *PDP*, non esime i docenti dalla sua stesura, che riveste anche la funzione di documentazione della progettazione docente. Nel caso in cui venga rifiutata la firma del *PDP*, è opportuno farsi motivare la ragione e conservarla agli atti.

Il *PDP* va **redatto a cura del Consiglio di Classe/Team docenti**:

- all'inizio di ogni anno scolastico **entro il primo trimestre** per gli studenti con diagnosi già consegnata e protocollata presso la scuola;
- per le **prime certificazioni di BES** consegnate durante l'anno scolastico, **subito dopo la consegna a scuola da parte della famiglia**

Il documento deve contenere:

- la tipologia del disturbo;
- le attività didattiche personalizzate;
- gli strumenti compensativi;
- le misure dispensative;
- le forme di verifica e valutazione personalizzate;
- il patto educativo stipulato e firmato con la famiglia o, se maggiorenne, con la studente/essa;
- la firma del CdC/Team docenti.

Il **nominativo dell'alunno/a** sarà indicato con le **sole iniziali**.

### **3.4 MACRO-AREA 3: altre tipologie di alunni con BES**

In questa macro-area sono dettagliate le seguenti tipologie di alunni/e con *BES*:

- *ADHD* – Deficit da Disturbo dell'Attenzione e dell'Iperattività;
- *FIL* – Funzionamento Intellettivo Limite;
- *Gifted children*;
- Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;
- Alunni adottati.

Queste sono tipologie di *BES* che non rientrano nelle previsioni delle *Leggi 104/1992 o 170/2010 e che* richiedono particolare considerazione.



La **Nota Ministeriale MIUR n. 2563**<sup>9</sup> del 22 novembre 2013, delinea le strategie di intervento a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, nonché offrono indicazioni in merito alla redazione del Piano didattico personalizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali. *"la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. [...] il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione"*.

Secondo quanto stabilito dal **DM del 27/12/2012** e dalla **CM n. 8 del 6 marzo 2013**, *"Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei Servizi Sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche"*.

L'espressione *"ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche"* presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 della C.M. MIUR n° 8 del 6 marzo 2013).

Le tipologie di BES a cui ci si riferisce sono:

- **ADHD** (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di **DDAI – Deficit da Disturbo dell'Attenzione e dell'Iperattività**. L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte **I.S.S**).

Con notevole frequenza l'**ADHD** è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva:

- Disturbo Oppositivo Provocatorio (**DOP**);
- Disturbo della Condotta in adolescenza;
- Disturbi Specifici dell'Apprendimento (**DSA**); Disturbi d'ansia; Disturbi dell'umore, etc.

Se si è dinnanzi ad una diagnosi di **ADHD**, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non verbali, il Consiglio di Classe/*Team* dei docenti, ha facoltà di decidere,

9

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Alunni+con+bisogni+educativi+speciali+%28BES%29.+Chiarimenti.pdf/11f6467c-ed40-d793-746a-f3b04a6d4906?version=1.0&t=1555667446450>



sentita la famiglia, se predisporre e redigere o meno lo strumento del *PDP*; in caso non lo utilizzi, ne scrive le motivazioni.

- **Funzionamento Intellettivo Limite (*FIL*)**, con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di Funzionamento Cognitivo (intellettivo) Limite (o *borderline*), ma anche con altre espressioni e specifiche differenziazioni. Si tratta di bambini o ragazzi il cui ***QI globale*** (*quoziente intellettivo*) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno, come sempre ed anche in questi casi, un'importanza fondamentale.
- ***Gifted children***: con tale termine sono indicati "*gli studenti che mostrano abilità sorprendenti in un determinato momento e in specifiche aree considerate di rilievo nella propria cultura di riferimento*<sup>10</sup>. Tuttavia ciò non significa che essi possano raggiungere automaticamente buoni risultati scolastici; anzi, se non opportunamente gestiti, possono andare incontro ad abbandono scolastico e problematiche connesse al disagio socio-relazionale. Per tale motivo con la Nota Ministeriale n. 562 del 3 Aprile 2019, sono stati inseriti tra gli studenti con BES.
- Gli alunni con **svantaggio socio-economico, linguistico e culturale**, sono coloro che stanno vivendo delle situazioni che possono derivare da difficoltà dovute non solo alla non conoscenza della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, ma anche da uno svantaggio derivante dal vivere in un contesto socio-economico e culturale povero e/o problematico. Al fine di **evitare automatismi** è utile ricordare che tali situazioni di svantaggio, devono essere considerate **nella misura in cui costituiscono un ostacolo** per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e sociale dell'alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale.
- **Alunni adottati**<sup>11</sup>: l'aumento del numero di adozioni, ha determinato la necessità di porre attenzione di possibili criticità relative a:
  - difficoltà di apprendimento (la percentuale dei *DSA* è elevata nei bambini adottati);
  - difficoltà psico-emotive, difficoltà nel controllo delle emozioni (comportamenti aggressivi, incontenibile bisogno di attenzione, paura di essere rifiutati);
  - conoscenza dell'Italiano come L2 (i bambini adottati internazionalmente apprendono velocemente il vocabolario di base dell'Italiano e le espressioni più comuni, mentre il linguaggio più astratto necessita di tempi più lunghi).

<sup>10</sup>Keating, 2009; Pfeifferr 2012; Sternberg et all, 2011

<sup>11</sup>Linee Guida del MIUR del 18/12/2014 Nota n. 7443



### 3.4.1 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per altri tipi di BES

La Direttiva del 27/12/2012 e la relativa Circolare Ministeriale applicativa n. 8/2013 ci indicano nel **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** lo **strumento per realizzare il progetto didattico inclusivo** anche degli alunni che presentano altre tipologie di *BES*. Si tratta di un documento che, sulla falsariga di quello proposto per gli alunni con *DSA* deve **formalizzare le scelte didattiche ed educative** in favore degli alunni con particolari bisogni educativi, in modo che risultino condivise dall'intero Consiglio di Classe o *Team* di docenti, dalla famiglia (che lo firma per condivisione, non per semplice presa visione) e possibilmente anche dai servizi clinici o sociali, se coinvolti.

Tuttavia, non essendoci l'obbligo di redigere un *PDP*, la scuola sceglie in autonomia se predisporlo o meno; in caso affermativo, gli interventi dovranno essere attuati per il tempo necessario all'aiuto in questione.

Il *PDP* deve contenere:

- la descrizione del profilo, dei punti di forza e delle difficoltà dello studente;
- la descrizione degli obiettivi;
- la definizione delle strategie didattiche, delle misure dispensative (ovvero le prestazioni non richieste o richieste in misura ridotta);
- degli strumenti compensativi (gli ausili forniti per facilitare le prestazioni);
- i criteri personalizzati di verifica e valutazione.

Il *PDP* proposto dalla Direttiva non può essere del tutto assimilabile a quello previsto dalla Legge 170/2010 per i *DSA*, in quanto all'interno della casistica dei *BES* troviamo situazioni molto diverse e in larga parte difformi dal modello dei disturbi specifici dell'apprendimento.

## 3.5 MACRO-AREE 2 e 3: Protocollo di Accoglienza per alunni con BES

FASI	TIMELINE	AZIONI	FIGURE COINVOLTE
<b>Iscrizione</b>	<b>Entro il termine stabilito dal MIM</b>	La famiglia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• procede con l'iscrizione dell'alunno/a nei termini prestabiliti.</li> <li>• dovrà, entro breve tempo, far pervenire alla scuola:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificazione L. 170/2010</li> <li>2. DM del 27/12/2012 e CM n.8/2013</li> <li>3. Diagnosi clinica/certificazione</li> </ol> </li> </ul> Segreteria amministrativa:	Famiglia Segreteria didattica FFSS Inclusione



		<ul style="list-style-type: none"> <li>dopo l'iscrizione si richiede alla scuola di provenienza il fascicolo personale dell'alunno/a. Tutti i documenti dei singoli alunni verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art. 5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge e in ogni caso fino alla revoca del consenso.</li> </ul>	
<b>Formazione delle classi</b>	<b>Settembre</b>	<p>Formazione delle classi prime e inserimento degli alunni con BES nelle classi tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle richieste della famiglia;</li> <li>delle indicazioni raccolte nelle fasi precedenti.</li> </ul> <p>Nella Scuola Primaria, dopo un iniziale periodo di osservazione e di verifica dei prerequisiti il Team dei docenti procederà alla formazione delle classi prime con l'obiettivo di avere dei gruppi-classe eterogenei ed equilibrati.</p>	<p>Rettore/DS Commissione formazione classi Team dei docenti classi prime della Scuola Primaria</p>
<b>Predisposizione, condivisione e ratifica del PDP</b>	<b>entro novembre</b>	<p>Dopo l'analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie osservazioni effettuate, il <b>Coordinatore di classe</b> predispose una bozza del Piano Didattico Personalizzato, seguendo la seguente timeline:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Colloquio preliminare tra Coordinatore di classe e famiglia. La convocazione avviene, tramite il portale <i>Argo</i>, <b>entro ottobre</b>. Il Coordinatore consegna il <b>Patto scuola-famiglia</b>.</li> <li>Successivamente <b>condivide su Google Drive</b>, il modello PDP, esclusivamente con il Consiglio di Classe, per la stesura individuale del documento (<b>entro la fine di ottobre</b>).</li> <li>Dopo che il documento è completato nella stesura, il Coordinatore <b>condivide su Google Drive</b>, la bozza del <b>PDP</b> con la famiglia, in modalità "<b>visualizzatore</b>".</li> <li>Successivamente alla restituzione dei feedback da parte dei genitori, il Coordinatore <b>definisce</b> il <b>PDP</b> e, <b>entro il mese di novembre</b>, acquisisce <b>le firme del Consiglio di Classe</b>. Le famiglie <b>restituiscono</b> il Patto scuola-famiglia, che deve essere scansionato se firmato in modalità autografa.</li> <li>Il Coordinatore <b>consegna una copia cartacea del PDP</b>, completo di firme del Consiglio di Classe, <b>in Segreteria Didattica</b>, previo appuntamento.</li> </ol>	<p>Consiglio di classe Team dei docenti</p>



		<p><b>6. La Segreteria convoca i genitori</b> per la firma finale del <i>PDP</i> e ne consegna una copia agli stessi, dopo la firma del Rettore/DS.</p> <p><b>N.B.:</b> il <b>DM n. 5669, par. 3.1</b> definisce che il <i>PDP</i>, va redatto, firmato e consegnato in Segreteria didattica <b>non oltre il primo Trimestre scolastico.</b></p>	
<p><b>Attuazione degli interventi programmati nel PDP</b></p>	<p><b>In itinere</b></p>	<p>Il Consiglio di classe/Team dei docenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• programma e coordina gli interventi formativi;</li> <li>• approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento;</li> <li>• mette in atto azioni per la loro rilevazione precoce;</li> <li>• utilizza l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche;</li> <li>• individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;</li> <li>• comunica alla famiglia la necessità dell'approfondimento diagnostico (insieme alle FFSS Inclusion e per tramite del Coordinatore di classe);</li> <li>• inizia un percorso di consapevolezza con l'allievo/a per aiutarlo nel consolidamento dell'autostima;</li> <li>• crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere;</li> <li>• redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente d'Istituto per i DSA e di eventuali specialisti vicini allo studente, tenendo conto dell'eventuale certificazione depositata;</li> <li>• cura l'attuazione del PDP;</li> <li>• propone in itinere eventuali modifiche al PDP;</li> <li>• si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attua attività inclusive;</li> <li>• acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti.</li> </ul>	<p>Consiglio di classe Team docenti</p>
<p><b>Esame di Stato I grado</b></p>	<p><b>giugno</b></p>	<p>Il MIM pubblica l'O.M. che regola le procedure dello svolgimento dell'Esame di Stato del primo ciclo di istruzione, dedicando un articolo per i candidati con <i>DSA</i> e altri bisogni educativi speciali.</p> <p>Per gli alunni/e con disturbi specifici di apprendimento (<i>DSA</i>) certificati ai sensi della Legge dell'8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'Esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato (<i>PDP</i>) predisposto dal Consiglio di Classe.</p>	<p>Consiglio di classe Commissione d'esame</p>



<b>Esame di Stato II grado</b>	<b>maggio giugno luglio</b>	<p>Il MIM pubblica annualmente, una O.M. che regola le procedure dello svolgimento dell'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, dedicando un articolo per i candidati con <i>DSA</i> o altre tipologie di <i>BES</i>.</p> <p>Il Consiglio di Classe elabora un <b>Allegato riservato</b> che allega al <b>Documento del Consiglio di Classe</b> in cui esplicita il percorso quinquennale dell'alunno/a con <i>DSA</i> o altre tipologie di <i>BES</i> e dà l'indicazione sullo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato.</p>	
--------------------------------	-------------------------------------	--	--

### 3.5.1 Procedura di inserimento scolastico per alunni con BES privi o in attesa di idonea documentazione

FASI	TIMELINE	AZIONI
<b>Condivisione</b>	<b>Nel corso dell'anno scolastico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. il Consiglio di Classe/<i>Team</i> docenti rileva la presenza dell'alunno/a con <i>Bisogni Educativi Speciali</i>;</li> <li>2. il Consiglio di Classe/<i>Team</i> docenti, nella persona del Coordinatore, prende contatto con la famiglia allo scopo di informarla delle difficoltà rilevate, raccogliere ulteriori informazioni e suggerire, se necessario, l'avvio di un iter diagnostico;</li> <li>3. può prendere contatto, in accordo con la FS Sostegno ed Inclusione, anche con i Servizi Sociali e Sanitari territorialmente competenti. Il Consiglio di Classe/<i>Team</i> docenti, per tutto il periodo che precede la diagnosi ed eventuale certificazione, applica le misure compensative e dispensative ritenute utili per sostenere lo studente/essa.</li> </ol> <p>In caso di <i>BES</i> dovuto a disagio di tipo psicologico, emotivo, economico, sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la famiglia segnala una situazione di disagio al Rettore-DS e al Coordinatore e provvede a presentare la relativa documentazione al Rettore-DS;</li> <li>• il Rettore-DS riceve, tramite la Segreteria didattica, la diagnosi/documentazione consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo riservato e la condivide con la FFSS Inclusione e il Coordinatore di Classe.</li> </ul>
<b>Pianificazione</b>	<b>Nel corso dell'anno scolastico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. in caso di esito diagnostico positivo, il Coordinatore di Classe, sulla base dei colloqui avuti con la famiglia e delle osservazioni ricevute dai docenti, redige una bozza di <i>Piano Didattico Personalizzato (PDP)</i>, nel quale confluiscono tutti i dati utili, eventualmente compresi quelli di carattere sanitario;</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. in caso di esito diagnostico negativo si avvia un confronto con la famiglia per individuare il corretto modo di supportare le problematiche individuate nello studente;</li> <li>3. in alternativa (in particolare in caso di <i>BES</i> dovuto a disagio di tipo psicologico, emotivo, economico, sociale), il Coordinatore riferisce al Consiglio di Classe/<i>Team</i> docenti la situazione segnalata dalla famiglia e comprovata da idonea documentazione;</li> <li>4. il Consiglio di Classe/<i>Team</i> docenti decide in merito all'opportunità di predisporre un <i>PDP</i> per l'alunno/a;</li> <li>5. il Coordinatore di Classe convoca la famiglia, se consenziente, per la firma. Una copia del <i>PDP</i> viene consegnata alla famiglia, mentre l'originale viene conservato nel fascicolo personale dell'alunno.</li> </ol>
<b>Trasparenza</b>	<b>Nel corso dell'anno scolastico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ciascun docente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nel <i>PDP</i>, sia per quanto riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali, sia per quanto concerne la loro valutazione;</li> <li>2. il Coordinatore di Classe informa gli eventuali docenti supplenti, in servizio nelle classi con alunni con <i>BES</i>, della loro presenza e del <i>PDP</i> adottato.</li> </ol>
<b>Valutazioni</b>	<b>Scrutini</b>	<p>Nel corso degli scrutini, il Rettore-DS e/o il Coordinatore di Classe accertano che le insufficienze non derivino da mancata applicazione delle necessarie misure previste nel <i>PDP</i>, valutano, insieme al Consiglio di Classe/<i>Team</i> docenti, l'adeguatezza del <i>PDP</i> o e l'eventuale opportunità di apportare modifiche e integrazioni migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottati.</p>



### **3.6 Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare**

Nel caso in cui un alunno/a sia impossibilitato a frequentare la scuola perché affetto da gravi patologie che necessitino il ricovero ospedaliero e/o terapie domiciliari per un periodo superiore a 30 giorni, certificate da apposita documentazione sanitaria, la scuola si rende garante della tutela del diritto allo studio degli alunni, concordando con i presidi scolastici della **Scuola in Ospedale (S.I.O.)** ove presenti, modalità sinergiche di intervento educativo-didattico, per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado, anche tramite l'attivazione del servizio di **Istruzione Domiciliare (I.D.)** che può essere erogato, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, anche nel caso in cui il periodo (superiore a 30 giorni) non sia continuativo. Tale servizio è finalizzato ad assicurare il proseguimento del percorso di studi, il reinserimento e l'integrazione dell'alunno nella classe di appartenenza e il recupero psico-fisico, evitando così i relativi ritardi scolastici e il grave fenomeno della dispersione.

L'Istruzione Domiciliare, su richiesta specifica dei genitori presentata al Rettore-DS corredata di idonea certificazione sanitaria specialistica, è garantita dal nostro Istituto sia a domicilio sia a distanza, tramite le nuove tecnologie. A tal fine il Consiglio di classe nomina un referente di Progetto del CdC ed elabora un progetto personalizzato in tutte le sue componenti educativo-didattiche ed amministrative, coerente con il contesto di riferimento, stabilendo rapporti di collaborazione con la Scuola in Ospedale, se presente, la famiglia e le istituzioni sanitarie. Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento all'art. 22 del **D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017**<sup>12</sup> specifico per la Scuola in Ospedale, le cui modalità si applicano anche ai casi di Istruzione Domiciliare. Tutti i periodi (anche non continuativi) in cui è attivato il servizio di Istruzione Domiciliare rientrano a pieno titolo nel tempo scuola e non sono considerati assenze.

Con la **Nota DRSA prot.n. 16715 del 20.09.2024**<sup>13</sup>, l'USR Sardegna fornisce, in sintesi, i riferimenti normativi e le indicazioni operative relative alla "Scuola in ospedale" e al servizio di "Istruzione domiciliare".

<sup>12</sup><https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/normativa/>

<sup>13</sup> <https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-sardegna/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare>  
[https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-sardegna/inclusione-scolastica/-/asset\\_publisher/PB0n1rV2xNrl/content/nota-drsa-prot-n-16715-del-20-09-2024-scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare-indicazioni-per-le-scuole-della-regione-sardegna-a-s-2024-2025?\\_com\\_liferay\\_asset\\_publisher\\_web\\_portlet\\_AssetPublisherPortlet\\_INSTANCE\\_PB0n1rV2xNrl\\_redirect=https%253A%252F%252Fwww.mim.gov.it%252Fweb%252Fmiur-usr-sardegna%252Finclusione-scolastica%253Fp\\_p\\_id%253Dcom\\_liferay\\_asset\\_publisher\\_web\\_portlet\\_AssetPublisherPortlet\\_INSTANCE\\_PB0n1rV2xNrl%2526p\\_p\\_lifecycle%253D0%2526p\\_p\\_state%253Dnormal%2526p\\_p\\_mode%253Dview%2526\\_com\\_liferay\\_asset\\_publisher\\_web\\_portlet\\_AssetPublisherPortlet\\_INSTANCE\\_PB0n1rV2xNrl\\_cur%253D0%2526p\\_r\\_p\\_resetCur%253Dfalse%2526\\_com\\_liferay\\_asset\\_publisher\\_web\\_portlet\\_AssetPublisherPortlet\\_INSTANCE\\_PB0n1rV2xNrl\\_assetEntryId%253D8562995](https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-sardegna/inclusione-scolastica/-/asset_publisher/PB0n1rV2xNrl/content/nota-drsa-prot-n-16715-del-20-09-2024-scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare-indicazioni-per-le-scuole-della-regione-sardegna-a-s-2024-2025?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PB0n1rV2xNrl_redirect=https%253A%252F%252Fwww.mim.gov.it%252Fweb%252Fmiur-usr-sardegna%252Finclusione-scolastica%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PB0n1rV2xNrl%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PB0n1rV2xNrl_cur%253D0%2526p_r_p_resetCur%253Dfalse%2526_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PB0n1rV2xNrl_assetEntryId%253D8562995)



### 3.7 Progetto Didattico Sperimentale *Studente-Atleta di alto livello* – a.s. 2023/2024 (D.M. n. 43 del 3 marzo 2023)

Il "**Progetto didattico sperimentale Studente-Atleta di alto livello**"<sup>14</sup> è destinato a Studenti-atleti impegnati in attività sportive agonistiche, da individuarsi sulla base di specifici requisiti contenuti nell'Allegato 1 alla nota di avvio del progetto, iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali e paritarie.

La **finalità** del Progetto, nel riconoscere il **valore dell'attività sportiva** nel complesso della programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto allo studio e il conseguimento del successo formativo, tende a permettere a studentesse e studenti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, di **conciliare il percorso scolastico con quello agonistico** attraverso la formulazione di un **Percorso Formativo Personalizzato (PFP)**.

Con nota **n. 3908 del 15 settembre 2023**, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera g, della L. 107 del 13 luglio 2015<sup>15</sup> e successiva Circolare n. 4194 del 6 ottobre 2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito fornisce alle scuole le istruzioni per aderire al programma.

Gli istituti secondari di II grado con studenti-atleti di alto livello sono invitati a redigere un **Progetto Formativo Personalizzato (PFP)** approvato dal Consiglio di classe, e individuare un docente referente di progetto (*tutor scolastico*) e un referente del progetto esterno (*tutor sportivo*) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla *Federazione sportiva* o dalle *Discipline Sportive Associate* o *Lega professionistica di riferimento*.

La sperimentazione prevede una modalità base di partecipazione, tramite l'esclusiva approvazione del *Progetto Formativo Personalizzato (PFP)*, e/o una modalità avanzata di partecipazione con richiesta specifica di utilizzo di un'apposita piattaforma digitale, quale strumento integrativo a supporto della didattica con metodologia e materiali condivisi.

<sup>14</sup><https://www.miur.gov.it/progetto-studenti-atleti-di-alto-livello>

<sup>15</sup> L. 107 del 13 luglio 2015, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*.



## 4 DIDATTICA INCLUSIVA

### 4.1 Strumenti di intervento per alunni con BES: strumenti compensativi e misure dispensative

Tra gli strumenti di intervento per alunni con *BES* si è già parlato del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** per gli alunni con disabilità (Macro-Area 1) e del **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Macro-Area 2) nonché per le altre tipologie di *BES* che rientrano nell'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (Macro-Area 3). Nel *PEI* e nel *PDP* vengono stabiliti quali **strumenti compensativi** e quali **misure dispensative** il Consiglio di Classe/Team dei docenti intendono adottare per rendere più agevole il percorso didattico dell'alunno/a.

Per gli alunni con *DSA* e altri *Disturbi Evolutivi Specifici*, **la scuola è tenuta ad acquisire la certificazione e ad attivare un Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, come disposto dalla **L. 170/2010**. Le disposizioni attuative di tale legge (il *DM 5669/2011*, il *DM del 27/12/2012* e la *CM n. 8/2013*) prevedono l'attuazione di strumenti compensativi e misure dispensative il cui utilizzo verrà garantito, in modo commisurato alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, dalla predisposizione di un *PDP* per lo/a studente/essa.

Gli **strumenti compensativi** sono tutti quegli strumenti che consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo e, nei limiti del possibile, evitare l'insuccesso scolastico a causa delle difficoltà ad esso correlate (curando in particolare l'acquisizione, da parte dello studente con *DSA*, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi). La **Nota Ministeriale n. 4099 del 5 ottobre 2004** indica alcuni essenziali strumenti compensativi didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:

1. la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
2. il registratore, che consente all'alunno/a di non scrivere gli appunti della lezione;
3. i programmi di videoscrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
4. la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
5. altri strumenti tecnologicamente meno evoluti, quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano lo studente/essa con *DSA* da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitarli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è



immediato e i docenti, anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto, avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con *DSA*. Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico in base alle fasi di sviluppo dello studente e ai risultati acquisiti.

Per ***misure dispensative***, invece, si intendono quegli adattamenti delle prestazioni che permettono all'alunno/a una positiva partecipazione alla vita scolastica. Esse, infatti, sono finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno/a con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano altresì tra le misure dispensative e gli strumenti compensativi: le interrogazioni programmate, l'uso del vocabolario la possibilità di svolgere una verifica su un contenuto disciplinarmente significativo o in forma ridotta o avendo a disposizione tempi più lunghi. L'adozione delle misure dispensative dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno. Se necessario, si può dispensare lo studente/essa dallo studio della lingua straniera in forma scritta (la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera viene applicata in modo stabile solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del *DM n. 5669 del 12 luglio 2011*).

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative vanno utilizzati costantemente nelle scuole di ogni ordine e grado; è indispensabile, quindi, che il *Piano Didattico Personalizzato* accompagni l'alunno/a in tutto il suo *iter* scolastico.

## **4.2 Strategie e metodologie educativo-didattiche**

In misura delle necessità dello studente *BES* individuate insieme alla famiglia, sulla base di quanto descritto nella certificazione e/o desunto dall'osservazione diretta dei docenti, il Consiglio di Classe/*Team* dei docenti adotta **strategie educativo-didattiche e metodi di insegnamento utili**, quali, ad esempio:

- privilegiare l'approccio esperienziale e laboratoriale;
- gratificare e incoraggiare di fronte ai successi, agli sforzi e all'impegno (tali atteggiamenti, devono risultare prevalenti rispetto alle frustrazioni dovute agli insuccessi);
- sollecitare le conoscenze pregresse per introdurre nuovi argomenti;
- usare schemi, mappe concettuali e semplificazioni testuali;
- assegnare importanza maggiore alla comunicazione orale rispetto allo scritto;



- rivolgere richieste specifiche, lineari e semplificate sintatticamente;
- evitare di enfatizzare gli errori ripetuti, anche se segnalati;
- privilegiare il contenuto rispetto alla forma/procedura adottata;
- accettare il ragazzo/a per ciò che è, valorizzando quanto è in grado di fare, senza presunzioni di "cambiamenti" spesso inopportuni e impropri;
- valorizzare, nella didattica, linguaggi comunicativi differenti dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, schemi, disegni e riepiloghi a voce;
- incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari;
- promuovere l'apprendimento collaborativo;
- insegnare l'uso di dispositivi extra-testuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini);
- promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline;
- dividere gli obiettivi di un compito in più sotto-obiettivi;
- offrire anticipatamente schemi grafici relativi all'argomento di studio, per orientare l'alunno/a nella discriminazione delle informazioni essenziali.

### **4.3 Lingue Straniere**

Nel Piano Didattico Personalizzato (*PDP*) di uno studente o studentessa con *DSA* sono incluse tutte le strategie didattiche per permettere l'apprendimento delle lingue straniere (il Latino e il Greco non vengono considerate lingue straniere). Troviamo indicazioni nelle **Linee Guida al punto 4.4, "Didattica per le lingue straniere"**<sup>16</sup>.

Per alcuni ragazzi è possibile richiedere la dispensa dalle valutazioni scritte, sia durante l'anno scolastico che durante gli Esami di Stato, nel caso questa richiesta sia stata indicata dallo specialista nella diagnosi. Come riportato nelle Linee Guida: *in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno **dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di Esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta**, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.*

<sup>16</sup><https://www.aiditalia.org/scuola>



Se invece si intende richiedere l'**esonero dalle lingue straniere**, bisogna essere consapevoli di quanto prevede la normativa, per i vari cicli scolastici:

- per gli **esami conclusivi del I ciclo d'istruzione**, il Decreto Legislativo 62/2017 ha stabilito che **gli alunni esonerati dall'insegnamento della lingua straniera** durante la Scuola Primaria e Secondaria di I grado **possono conseguire il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione**;
- nel caso dell'**Esame di Stato della Scuola Secondaria di II grado**, l'**esonero comporta, invece, il rilascio del solo "attestato di crediti formativi" e non del Diploma**: ciò penalizza la carriera scolastica dello studente, con conseguenze negative anche sul percorso sociale e lavorativo della persona con *DSA*.

Le misure dispensative e gli strumenti compensativi, qualora richiesti dal Consiglio di Classe, si applicano anche durante le prove di lingua straniera dell'Esame di Stato del **Liceo Classico Europeo – Esabac** e del **Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese**, regolamentati da appositi decreti ministeriali emanati annualmente.

## **5 Prove INVALSI**

La normativa che regola le modalità di svolgimento personalizzate delle Prove INVALSI per gli studenti con *BES* è il D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017, che tuttavia prevede delle eccezioni.

Hanno diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti e studentesse con:

- disabilità certificata;
- certificazione di *DSA*;
- *BES* senza certificazione ai sensi delle leggi n. 104 e 170, ma che abbiano un *PDP*.

Ogni anno l'**INVALSI** (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione) pubblica una nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico.

La nota di **INVALSI 2024**<sup>17</sup> sullo svolgimento delle prove per gli alunni con bisogni educativi speciali presenta alcune novità rispetto alle indicazioni precedenti, soprattutto riguardo le personalizzazioni possibili per gli studenti con *BES* che non rientrano nella casistica degli alunni con disabilità (tutelati dalla L. 104/1992) o con *DSA* (tutelati dalla L. 170/2010). In base a tale nota, infatti, non è più

<sup>17</sup><https://www.normativainclusione.it/norme/nota-invalsi-per-gli-alunni-bes/>



necessario il *possesso di una certificazione clinica*, come in precedenza, ma è sufficiente, come **unico requisito, l'approvazione formale di un PDP**. Per gli alunni con PDP, pertanto, durante le prove INVALSI di ogni ordine di scuola, è ora possibile applicare le stesse personalizzazioni previste in caso di DSA, ad eccezione di quelle che riguardano le prove di Inglese. Le eccezioni consistono nell'esonerare lo studente dallo svolgimento di una o più prove (misure dispensative) o nel fornirgli tempi aggiuntivi e strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure compensative), in base a quanto è previsto nei personali PDP o PEI:

- le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI, di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs. 62/2017, per lo svolgimento delle quali il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato (PDP);
- le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera, o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di Lingua inglese;
- le alunne e gli alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.M. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel **Piano Didattico Personalizzato**, di cui **hanno fatto abitualmente uso nel corso dell'anno scolastico**, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove e, eventualmente, tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. L'utilizzo di strumenti compensativi non deve, in ogni caso, pregiudicare la validità delle prove scritte.

Sono, invece, confermate le disposizioni sulle **prove della classe quinta della Scuola Secondaria di II grado**, in base alle quali le studentesse e gli studenti sostengono prove a carattere nazionale, *computer based*, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in Italiano, Matematica e Inglese. Le prove INVALSI possono essere personalizzate, ma sono necessarie per sostenere l'Esame di Stato, anche in caso di percorso didattico differenziato. Gli alunni/e con grave disabilità certificata ai sensi della **L. 104/1992** possono essere esonerati dalle prove di rilevazione, mentre i candidati con DSA, certificati ai sensi della **L. 170/2010**, sono obbligati a sostenere la prova nazionale INVALSI prevista nell'ambito dell'Esame di Stato conclusivo del I e del II ciclo di istruzione, secondo quanto disposto all'art. 20 del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. Per i candidati, sono individuati strumenti compensativi e/o misure dispensative in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, nel PEI e nel PDP. In particolare:

- per gli alunni con disabilità certificata, ove non fossero sufficienti gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative, il Consiglio di classe può disporre di specifici adattamenti alla prova (comunque cartacea) o l'esonero da una o più prove;
- per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi **se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico**; la prova di Inglese non sarà sostenuta se la certificazione del DSA prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere o la dispensa dalla prova scritta nelle lingue straniere.



Coloro che sono dispensati da una o più prove INVALSI o sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la Certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI. Sarà compito del Consiglio di Classe integrare in sede di scrutinio finale la Certificazione delle competenze rilasciata dalla Scuola.

## **6 PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento**

La Legge n. 107 del 13 luglio **2015** ha inserito organicamente i percorsi di **Alternanza Scuola-Lavoro** nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della Scuola Secondaria di II grado come parte integrante dei percorsi di istruzione e con un ruolo decisamente rafforzato. Rispetto al corso di studi prescelto, la L. 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro che devono coinvolgere, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del II ciclo di istruzione.

Con la Legge di Bilancio del **2019** (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018), i percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro sono ridenominati **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)** e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Il Ministero dell'Istruzione, con il Decreto n. 774 del 4 settembre 2019, ha pubblicato le Linee Guida relative ai PCTO, il cui fine è quello di guidare gli studenti/esse che attraverso percorsi esperienziali, avranno la possibilità di interagire con nuove figure lavorative e valutare i loro interessi, abilità e competenze.

Il fine dei PCTO è quello di fare in modo che i giovani tra i 15 e i 18 anni possano acquisire, al di là delle conoscenze di base, delle competenze che potranno poi utilizzare nel mercato del lavoro. Secondo la normativa (Legge 107/2015) l'Alternanza Scuola-Lavoro è obbligatoria per tutti gli studenti del triennio del liceo e degli istituti professionali, quindi, anche per gli studenti con disabilità, per i quali si terrà conto del tipo di deficit, della condizione psicofisica e del *PEI*. I riferimenti normativi indicano quanto segue:

- D.Lgs. 77/2005 ("Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"), art. 4 comma 5: *i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro*



- D.Lgs. 66/2017, art. 7 comma 2: *il PEI [...] definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.*

Gli studenti con disabilità che hanno una programmazione equipollente a quella della classe (con obiettivi personalizzati), perseguiranno nei PCTO gli stessi obiettivi dei compagni/e, favorendo l'autonomia insieme all'acquisizione delle competenze. Per coloro che hanno una programmazione differenziata gli obiettivi dei PCTO si baseranno sull'acquisizione di competenze che permettano loro di muoversi in piena autonomia nel contesto sociale, oltre che nell'ambito familiare.

Nelle **Linee Guida – Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI** diffuse in seguito al **Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020**, si evince la strutturazione del nuovo PEI, la cui sezione 8.2 (compilabile a partire dalla classe terza della Scuola Secondaria di II grado) è appunto dedicata ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

In questa parte, viene sottolineata l'importanza che ha per gli studenti, il passaggio dalla scuola alla vita lavorativa adulta e il cui processo non va trascurato. In riferimento agli obiettivi del PCTO si condividono per gli studenti e studentesse con disabilità gli stessi elencati nel documento "I Piani Individuali di Transizione – Sostenere il Passaggio dalla Scuola al Lavoro" del 2006 a cura dell'*European Agency for Development in Special Needs Education*:

- accrescere le *chances* del ragazzo di ottenere un lavoro adeguato;
- collegare gli interessi, i desideri, le motivazioni, le competenze, le capacità, le attitudini e le abilità del ragazzo con i requisiti prescritti dalla professione, dal mondo del lavoro, dall'ambiente lavorativo e dalle aziende;
- accrescere l'autonomia, la motivazione, l'autopercezione e la sicurezza del ragazzo;
- creare una situazione vincente per il ragazzo e i suoi compagni.



## **7 Valutazione**

### **7.1 MACRO-AREA 1: Studenti con Disabilità**

#### **7.1.1 Scuola Primaria**

La valutazione degli alunni con disabilità tiene conto di quanto previsto nel PEI, che rappresenta il prospetto di programmazione annuale di intervento educativo-didattico, con obiettivi, attività, metodologia e verifica, ritenuti più idonei per l'alunno stesso. Inoltre, al di là degli ambiti disciplinari di intervento specifico, sono perseguiti e valutati obiettivi trasversali come:

- autonomia personale e didattico-operativa;
- consapevolezza e partecipazione attiva al proprio percorso di apprendimento;
- rispetto delle regole;
- socializzazione.

Nella valutazione i docenti prenderanno in considerazione soprattutto i seguenti aspetti:

- impegno (volontà e costanza nel lavoro);
- progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
- situazione personale (difficoltà oggettive).

È importante sottolineare che la valutazione è effettuata adottando modalità che consentono all'alunno/a di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, prescindendo dagli aspetti connessi con l'abilità deficitaria, ed è strettamente correlata al percorso individuale, agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al Piano Educativo Individualizzato (PEI). Essa ha, pertanto, lo scopo di:

- mettere in evidenza i progressi dell'alunno/a in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;
- evidenziare le mete, anche minime, raggiunte e valorizzare le risorse personali.

#### **7.1.2 Scuola Secondaria di I Grado**

La normativa che disciplina la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento è il D.Lgs. 62 del 13 aprile 2006 e il D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017 17, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed Esami di Stato*. Tale normativa, infatti, all'art. 11 comma 1, recita: *la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104*".



La valutazione è, come negli altri ordini di scuola, strettamente correlata al percorso individuale, agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e ha lo scopo di mettere in evidenza i progressi dell'alunno/a in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del Consiglio di classe e si svolge ai sensi della normativa vigente (art. 10, comma 5 del D.I. 182/2020).

### **7.1.3 Licei**

Per quanto concerne la valutazione il riferimento fondamentale resta l'art. 16 (*Valutazione del rendimento e prove d'esame*) della Legge 104/1992, che fissa i seguenti punti:

1. nella valutazione degli alunni con disabilità *da parte degli insegnanti* è indicato, sulla base del Piano Educativo Individualizzato:
  - a) per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici (e quali siano);
  - b) quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. nell'ambito della Scuola Secondaria di II grado, per gli alunni con disabilità sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte, o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione;
3. la valutazione è effettuata dai docenti;
4. sulla base del PEI (dove sono indicati punti di forza dell'allievo, ma anche punti di debolezza e, da ultimo, le condizioni di contesto che possono ostacolare o favorire lo sviluppo della persona e degli apprendimenti), sono indicate le discipline ove si adottano personalizzazioni ed i rispettivi criteri;
5. il principio guida della valutazione è *"il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali"*.

I commi 1 e 3 sono particolarmente importanti perché chiariscono che le modalità di valutazione restano nella facoltà dei docenti e che, sulla base del PEI, si indicano le discipline per quali la valutazione è personalizzata, esplicitando motivi e modalità.

All'art. 7, comma 2 lettera d, del D.Lgs 66/2017, come modificato dal D.Lgs 96/2019, è scritto infatti che il PEI *esplicita le modalità di sostegno didattico, [...], le modalità di verifica, i criteri di valutazione, [...] la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata: "esplicitare",* dunque, nel senso di "rendere chiare", nell'ambito del patto di corresponsabilità educativa, non "definire" o "disporre".



Infatti, alla lettera c, l'articolo recita: *"il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati"*.

Nell'agosto 2023 è stato emanato il **Decreto Interministeriale n. 153**<sup>18</sup>, intitolato "**Disposizioni correttive al Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182**", che ha inciso in particolare sul D.I. 182 del 29 dicembre 2020 apportando modifiche con un grande impatto sui modelli nazionali di PEI. Tra le principali modifiche introdotte dal Decreto Interministeriale n. 153 sono incluse nuove disposizioni correttive riguardo alla **valutazione degli apprendimenti** per gli studenti con disabilità che frequentano le Scuole Secondarie di II grado.

Per la Scuola Secondaria di II grado, oltre alla progettazione per discipline e all'indicazione delle modalità di valutazione, si prevedono necessarie considerazioni in merito alla validità del titolo di studio.

Nel caso di un **percorso di studi personalizzato**, per **conseguire il diploma** lo studente deve seguire un **percorso di studi** che sia sostanzialmente **riconciliabile a quello previsto per l'indirizzo di studi** frequentato e sostenere, **in tutte le discipline**, prove di verifica equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe.

Una **progettazione didattica** che attua una **rilevante riduzione degli obiettivi di apprendimento** previsti per uno specifico indirizzo di studi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, viene chiamata **differenziata**; alla fine del **percorso scolastico** essa porta al **rilascio di un attestato dei crediti formativi**, non del diploma. La valutazione degli apprendimenti è riferita alla progettazione personalizzata definita nel *PEI* e, pertanto, può prevedere anche verifiche non equipollenti.

---

<sup>18</sup><https://www.handylex.org/pubblicato-il-decreto-interministeriale-n-153-2023-correttivo-del-decreto-interministeriale-n-182-2020/>



## 7.2 MACRO-AREE 2 e 3: Studenti con Disturbi Evolutivi Specifici (DSA e altre tipologie di BES)

### Art. 6 comma 2 del Decreto n. 5669/2011 "Forme di verifica e di valutazione"

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno/a con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Premesso quanto previsto dalla normativa con specifico riferimento *all'art. 10 - **Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)*** – il **D.L. n. 122 del 22 giugno 2009** così recita: *per gli alunni con [...] (DSA) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.* A tal fine possono essere previste:

#### 1. **prove equipollenti**, ovvero:

- **prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione** (ad esempio, una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta, ecc.);
- **prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione** (domande aperte possono diventare chiuse, a scelta multipla, ecc.);
- **prove diverse rispetto ai tempi** (oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione, si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione);
- **prove diverse rispetto alla quantità** (numero di esercizi, di domande, ecc.; se non è possibile dilatare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative);
- **prove diverse rispetto ai contenuti**, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi;
- **compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati** (con particolare riferimento alla lingua straniera e al Latino).



2. **valutazioni** più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento, piuttosto che alla correttezza formale, ovvero la valutazione di concetti, pensieri, grado di maturità, di consapevolezza e di conoscenza, siano essi espressi in forme tradizionali o compensative, premiando progressi e sforzi dell'alunno/a;
3. eventuale **lettura dell'insegnante**, di un compagno/a o tramite sintesi vocale, del testo della verifica scritta;
4. **uso di strumenti e mediatori didattici** nelle prove sia scritte sia orali: mappe concettuali, mappe cognitive/formulari.

A tale proposito si precisa che le mappe concettuali, cognitive e i formulari, la cui elaborazione è a cura dell'alunno/a stesso, possono essere da questi mostrate al docente preventivamente (qualche giorno prima) rispetto alla verifica scritta e orale della disciplina. Prima dell'inizio della verifica, visionato il materiale prodotto dall'alunna/o, **se il docente non lo ritiene idoneo (oppure se durante la verifica constata che l'alunno/a lo stia utilizzando impropriamente e/o che abbia aggiunto materiale non visionato) può decidere per la sospensione della prova stessa**, che sarà rinviata o sostituita successivamente da una interrogazione concordata.

### **7.3 Valutazione Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare<sup>19</sup>**

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 62/2017, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti, che impartiscono i relativi insegnamenti, trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza, in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

Nel caso, invece, in cui la durata della frequenza nell'anno scolastico sia prevalente nelle sezioni ospedaliere, saranno gli stessi docenti ospedalieri a procedere alla valutazione ed effettueranno lo scrutinio, previa intesa con la scuola di riferimento, che fornisce gli eventuali elementi di valutazione di cui è in possesso.

Qualora, infine, lo studente sia ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, potrà svolgere l'esame secondo le modalità di cui al D.M. 741 del 10 ottobre 2017, per il I ciclo di istruzione, e secondo le modalità indicate nell'ordinanza del MIUR di cui all'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 62/2017, per l'Esame di Stato del II ciclo di istruzione.

<sup>19</sup><https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/assets/966fc07615/Linee-di-indirizzo-nazionali.pdf>



Il D.Lsg. n. 62/17 per la "**Valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di stato**" a norma dell'art. 1, commi 180 e 181 lettera i, della L. 107/2015. Il capo IV art. 22-27 comprende una **serie di** disposizioni finali. L'**art. 22** riguarda l'**istruzione in ospedale** e si precisa che **l'alunno rimane sempre in carico della classe cui è iscritto**, ma che la **valutazione e gli esami si svolgeranno presso il gruppo di docenti che ha svolto con l'alunno il maggior numero di ore di insegnamento** (scuola o ospedale).

Lo stesso criterio si adotterà per gli **alunni con istruzione domiciliare**.

## **8 Certificazione delle Competenze**

### **8.1 I ciclo di istruzione<sup>20</sup>**

Le **Linee Guida per la Certificazione delle Competenze nel I ciclo di istruzione, allegato al D.M. 328 del 22/12/2022**, tengono conto delle innovazioni introdotte con il D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017 e con i decreti ministeriali attuativi, il D.M. 741 e il D.M. 742 del 10 ottobre 2017.

Il **D.M. 741**, in particolare, tratta la **struttura dell'Esame di Stato al termine del I ciclo**; il D.M. 742 licenzia i modelli definitivi di certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, che entrano a regime in tutte le scuole del I ciclo dall'anno scolastico 2017/2018. I due decreti sono accompagnati dalla Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017, che ne fornisce alcuni elementi interpretativi e operativi.

Per la Scuola Primaria il documento di **Certificazione delle competenze**, a firma del Dirigente Scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta. Relativamente alla Secondaria di I grado, viene redatto dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'Esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo.

Per gli alunni con disabilità certificata il modello nazionale viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il D.M. 742/2017, sia per la certificazione al termine della Scuola Primaria sia per quella al termine del I ciclo, recita: *per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.*

---

<sup>20</sup>Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee Guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di Orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il *PEI*, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (*DSA*) dispensati dalle prove scritte in lingua straniera si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con *DSA* esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del D.M. del 12 luglio 2011 non viene compilata la relativa sezione.

Poiché la Certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti (Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017).

Il documento di Certificazione delle competenze, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della **classe quinta della Scuola Primaria** e alla **fine della classe terza della Scuola Secondaria di I grado**, è consegnato alla famiglia dell'alunno/a e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

La Certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista dell'ulteriore certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione del II ciclo.

## **8.2 II ciclo di istruzione**

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con il **D.M. 328/2022**<sup>21</sup> ha adottato le **Linee Guida**<sup>22</sup> per l'Orientamento, poste in essere per dare attuazione alla **riforma dell'Orientamento** delineata nel **P.N.R.R.** Si riconosce l'importanza della Certificazione delle competenze non solo per l'orientamento ma anche per il *riorientamento*.

A partire dall'anno scolastico 2023/2024 nel **DM 14 del 30/1/2024**<sup>23</sup>, è previsto, su richiesta, il graduale rilascio, da parte delle scuole, della Certificazione delle competenze anche al termine di

<sup>21</sup><https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-328-del-22-dicembre-2022>

<sup>22</sup>Linee Guida per l'Orientamento

<sup>23</sup><https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-14-del-30-gennaio-2024>



ciascuna annualità del II ciclo di istruzione. Il rilascio annuale della Certificazione delle competenze è stato previsto al fine di:

- assicurare i passaggi fra i percorsi di studio del sistema nazionale di istruzione e i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale (le IFP) regionali o l'apprendistato formativo;
- attivare interventi di *riorientamento*.

Nelle Linee Guida si evidenzia l'importanza della **Certificazione delle competenze** nelle annualità del biennio per favorire il riorientamento e il successo formativo, consentendo agli studenti (dei primi due anni) il passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di Scuola Secondaria di II grado in maniera più flessibile, passaggio da effettuare proprio sulla base della certificazione rilasciata. Si riconosce, agli studenti, la possibilità che la scelta della Scuola Secondaria di II grado, effettuata durante il terzo anno della Secondaria di I grado, possa essere rivista.

### **8.3 Indicazioni del D.M. 14/2024 per casi specifici**

Nel **I ciclo** viene confermata l'impostazione dei modelli già in uso, opportunamente aggiornati con riferimento alle competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018. Allo stesso modo viene confermato che per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della L. 104/1992, il modello nazionale può essere, se necessario, accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato (*PEI*).

Per il **II ciclo** anche la certificazione rilasciata in assolvimento dell'obbligo di istruzione per gli studenti con disabilità può essere prevista la medesima nota esplicativa.

In caso di studentesse e studenti con disabilità, **la valutazione degli apprendimenti**, in qualsiasi forma venga proposta, deve **essere sempre coerente col PEI**, anche la certificazione delle competenze va rapportata agli obiettivi specifici definiti per loro, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.



## 9 ESAMI DI STATO

### 9.1 Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

L'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione dei candidati in situazione di *DSA* si svolge secondo quanto definito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la nota n. 5772 del 4 aprile 2019, ha fornito indicazioni in merito agli Esami di Stato di I grado che presentano diverse novità introdotte dal D.Lgs. 62/2017. La nota fornisce, tra le altre, indicazioni relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (*BES*) in riferimento allo svolgimento sia agli esami conclusivi del I ciclo di istruzione sia alla certificazione delle competenze.

La nota, in pratica, si aggiunge a quelle pubblicate l'anno scolastico precedente al fine di illustrare le novità introdotte dal D.Lgs. 62/2017, cui ha fatto seguito il DM 741/2017:

- Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017;
- Nota n. 312 del 9 gennaio 2018;
- Nota n. 7885 del 9 maggio 2018.

La nota in esame aggiunge informazioni relative agli studenti con disabilità, con *DSA* e con *BES* e al sostituto del Dirigente Scolastico come presidente della Commissione d'esame.

Le alunne/i con **disabilità certificata** ai sensi della L. 104 del 5 febbraio 1992 sostengono le prove d'esame con l'uso di **attrezzature tecniche e sussidi didattici**, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, **utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico** per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di II grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle **alunne/i con DSA tempi più lunghi** di quelli ordinari. Può, altresì, consentire **l'utilizzo di strumenti compensativi**, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati **previsti dal piano didattico personalizzato (PDP)**, siano stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o, comunque, siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.



Per il candidato la cui certificazione di **Disturbo Specifico dell'Apprendimento** (DSA) abbia previsto la **dispensa dalla prova scritta di lingue straniere**, la Sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della **prova orale sostitutiva** di tale prova. Qualora, invece, nella certificazione sia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la Sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate coerenti col percorso svolto.

Per quanto riguarda i candidati con **Bisogni Educativi Speciali (BES)**, la **Nota 7885 del 2018** esclude per loro ogni personalizzazione: *per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che non rientrano nelle tutele della Legge n. 104/1992 e della Legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla Nota del 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.*

La **Nota 5772 del 2019 ammette gli strumenti compensativi solo se c'è un PDP redatto sulla base di una certificazione clinica**: *per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge n. 104/1992 e della Legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa –, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.*

## **9.2 Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione**

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblica annualmente, l'Ordinanza Ministeriale che regola le procedure dello svolgimento dell'Esame di Stato del II ciclo di istruzione, dedicando un articolo per i candidati con disabilità, per i candidati con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali.

Il quadro normativo di riferimento è delineato dal **D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017** che definisce in modo puntuale le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'esame conclusivo del II ciclo di istruzione. Esso prevede che a partire dall'**anno scolastico 2018/2019** vengano accertati i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle *Indicazioni nazionali per i licei* e alle *Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali*, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. Sono oggetto di



valutazione all'Esame di Stato anche la partecipazione alle attività di PCTO, nonché quelle svolte nell'ambito di Educazione Civica e dello sviluppo delle competenze digitali.

L'art. 20 del D.Lgs. 62/2017 dà indicazioni riguardo le modalità di svolgimento delle **prove d'esame** dei **candidati con disabilità, DSA o altre tipologie di BES**. Sulla base di ciò il Consiglio di Classe fornisce alla Commissione, attraverso l'**Allegato riservato al Documento del Consiglio di Classe**, le seguenti indicazioni:

- presenta lo studente/essa e ne esplicita il percorso didattico seguito durante l'anno scolastico a livello di metodologie e strumenti didattici, ma anche degli strumenti e criteri di verifica e valutazione adottati sulla base di quanto previsto nel PEI o nel PDP;
- riferisce in che modalità si sono svolte le prove di simulazione dell'Esame;
- dà indicazioni per le prove dell'Esame di Stato riguardo la tipologia (con valore equipollente o meno) e gli eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, nonché suggerisce eventualmente la consulenza del docente di Sostegno o dell'assistente all'autonomia e comunicazione per la loro predisposizione e svolgimento.

### **9.2.1 MACRO-AREA 1: Candidati con Disabilità**

Relativamente ai candidati con disabilità, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio di Classe nell'Allegato riservato al Documento del CdC, a loro volta basate su quanto previsto nel PEI, la Commissione può assegnare tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte (svolte anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica), secondo quanto previsto dall'art.16 comma 3 della L. 104/1992, benché esse non possano di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 62/2017, la Commissione d'esame può decidere di predisporre **una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste; in casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità può anche stabilire che vengano svolte in un numero maggiore di giorni. Tali prove, se di **valore equipollente** e pertanto conformi al PECUP, determinano il **rilascio del titolo di studio** conclusivo del II ciclo di istruzione.

Agli studenti con disabilità per i quali, sulla base del PEI, sono state predisposte dalla Commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie, o che non sostengono una o più prove o non partecipino agli esami, viene **rilasciato un attestato di crediti formativi** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.



Allo stesso modo, anche il **colloquio dei candidati** si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 62/2017.

### **9.2.2 MACRO-AREE 2 e 3: Candidati con DSA e con BES**

Nel comma 1 della L. 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi di *DSA* di *fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari*. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblica annualmente, una Ordinanza Ministeriale che regola le procedure dello svolgimento dell'Esame di Stato del II ciclo di istruzione, dedicando un articolo per i candidati con *DSA* e altri Bisogni Educativi Speciali (*BES*).

Nel **D.P.R. 122 del 22/6/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni [...]**, all'art. 10 sulla valutazione degli alunni con *DSA* viene specificato: *per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati [...] gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.*

Pertanto, ogni alunno durante tutta la sua carriera scolastica ha il diritto di utilizzare gli strumenti compensativi concordati a inizio anno nel *PDP*, senza eccezioni, anche durante l'Esame di Stato.

Il Consiglio di Classe predisponde un "Allegato riservato" al Documento del CdC, in cui:

- si fa un quadro generale dello studente/ssa;
- si riportano tutte le informazioni già indicate nel *PDP*, riguardo agli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati durante l'anno scolastico;
- si inseriscono le modalità, i tempi e i sistemi valutativi per le prove d'esame;
- si utilizzano gli stessi strumenti informatici e compensativi utilizzati in corso d'anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali, ecc.), e indicati nel *PDP*;
- si può prevedere la possibilità di avvalersi di un insegnante, membro della Commissione, per la lettura dei testi delle prove.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami **non viene fatta menzione** delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove (L. 169 del 30 ottobre 2008, art.10).



Il **colloquio** dei candidati con **certificazione di DSA** si svolge nel rispetto di quanto previsto **dall'art. 20 del D.Lgs. 62/2017**. A ciascun candidato la **Commissione sottopone i materiali** di cui all'art. 19, comma 1 secondo periodo, predisposti in **coerenza con il Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, da cui prende avvio il colloquio.

Per altre situazioni di studenti con **Bisogni Educativi Speciali (BES)** formalmente individuati dal Consiglio di classe devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'Esame di Stato, che saranno tenute in debita considerazione dalla Commissione d'esame. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame l'eventuale Piano Didattico Personalizzato (PDP). Tuttavia, per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame**, mentre **è possibile concedere strumenti compensativi** (in analogia con quanto previsto per gli studenti con *DSA*) solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche nel corso dell'anno, o siano comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del II ciclo di istruzione.

Per quanto riguarda le prove per **candidati ricoverati in ospedale o detenuti presso case di reclusione**, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica Esami di Stato, tramite l'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.



## **10 Riferimenti Legislativi**

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

<b>D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999</b>	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
<b>D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009</b>	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
<b>D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017</b>	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
<b>O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020</b>	Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate)

### **DISABILITÀ**

<b>Legge n. 118 del 30 marzo 1971</b>	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
<b>Legge n. 517 del 4 agosto 1977</b>	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
<b>Legge n. 104 del 5 febbraio 1992</b>	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
<b>D.P.R. n. 24 febbraio 1994</b>	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
<b>D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998</b>	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425



<b>Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005</b>	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
<b>C.M. n. 125 del 20 luglio 2001</b>	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
<b>D.P.C.M. n. 185 del 23 febbraio 2006</b>	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
<b>Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009</b>	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
<b>D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017</b>	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
<b>Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017</b>	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
<b>Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017</b>	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione
<b>D.Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019</b>	Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
<b>D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020</b>	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
<b>Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021</b>	Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
<b>Nota USR ER n. 1300 del 25 gennaio 2021</b>	Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" - Prime indicazioni



<b>D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021</b>	Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.
<b>Sentenza del Tar del Lazio n. 9795/2021</b>	Sentenza sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2021, proposto da Coordown Odv – Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down (Trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Ita-Lia Aps, Associazione Prader Willi Lombardia - Odv, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus (Auti-Smo Abruzzo Onlus), Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus, del 14/09/21.
<b>Nota MI n. 2044 del 17 settembre 2021</b>	Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022.
<b>DI 153/2023 - Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</b>	Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»
<b>DM 14 del 30/1/2024</b>	Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze
<b>DECRETO LEGISLATIVO n.3 maggio 2024, n. 62</b>	Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. (GU n.111 del 14-5-2024)
<b>DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71</b>	Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca. (GU n.126 del 31-5-2024)



## **DSA**

<b>Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004</b>	Iniziative relative alla dislessia
<b>Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005</b>	Iniziative relative alla dislessia
<b>Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007</b>	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
<b>Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010</b>	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
<b>D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011</b>	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
<b>Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012</b>	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
<b>Nota USR ER n. 2396 del 12 febbraio 2018</b>	Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Indicazioni permanenti

## **Altri BES**

<b>Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009</b>	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
<b>Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010</b>	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
<b>Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012</b>	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
<b>C.M. n. 8 del 6 marzo 2013</b>	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
<b>Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013</b>	Piano annuale per l'inclusività
<b>Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013</b>	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 20132014 – Chiarimenti
<b>Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014</b>	Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati"



<b>Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017</b>	Firma delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine"
<b>Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 Decreto ministeriale 3 marzo 2023, n. 43 -</b>	L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.
<b>Decreto dipartimentale 1603 - 15 novembre 2018, Nota MIUR 1143 del 17 maggio 2018</b>	"Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico
<b>Nota MIUR 562 del 3 aprile 2019 -</b>	Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti
<b>Nota MIUR prot. n. 3623 del 30 luglio 2019 Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale (SIO) e l'Istruzione Domiciliare (ID) (2019)</b>	Servizio di Scuola in Ospedale
<b>Nota DRSA prot.n. 16715 del 20.09.2024</b>	Scuola in Ospedale e "Istruzione domiciliare – Indicazioni scuole della Regione Sardegna - a.s. 2024/2025
<b>D.D.L. S. 180 del 26 marzo 2024</b>	Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico
<b>Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2023-2024 per gli alunni con bisogni educativi speciali</b>	Precisazione generale sulle misure compensative per <i>PEI</i> e <i>PDP</i>

## **ALUNNI STRANIERI**

<b>C.M. n. 301 dell'8 settembre 1989</b>	Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
<b>C.M. n. 205 del 2 luglio 1990</b>	Educazione Interculturale
<b>C.M. n. 5 del 12 gennaio 1994</b>	Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
<b>C.M. n. 73 del 2 marzo 1994</b>	Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
<b>Legge n. 40 del 6 marzo 1998</b>	Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art. 36)
<b>D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998</b>	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
<b>D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999</b>	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e



norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45)

**Legge n. 189 del 30 luglio 2002**

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini)

**C.M. n. 24 del 1 marzo 2006**

Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006"

**Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007**

Presentazione del Documento "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale

**C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010**

Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana

**C.M. n. 465 del 27 gennaio 2012**

Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.

**Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014**

Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" (con errata corrige del 19/05/2014)

**Legge n. 107 del 13 luglio 2015**

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co. 7 lett. r)

**Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015**

Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.



## 11 SITOGRAFIA

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

<https://www.normativainclusione.it/>

<https://www.handylex.org/>

<https://www.aiditalia.org/>

<https://www.miur.gov.it/altri-bisogni-educativi-speciali-bes->

<https://www.invalsiopen.it/alunni-plusdotati-alto-potenziale-scuola/>

<https://scuolainospedale.mim.gov.it/>

<https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-sardegna/inclusione-scolastica/>